

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITOR

Carlo Bray

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro,

Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali,

Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio,

Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile,

Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, David Brunelli,

Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo,

Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali,

Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo,

Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli,

Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie,

Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini,

Jacobo Dopico Gomez Aller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista,

Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari,

Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra,

Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso,

Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez,

Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino,

Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo,

Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies,

Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri,

Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico,

Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo,

Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot,

Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino,

Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano,

Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri,

Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella,

Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio

Vallini, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath,

Francesco Zacchè

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2020 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

TRA PRINCIPI, TEORIA DEL DIRITTO PENALE E POLITICA-CRIMINALE	Perché il codice penale	1
	Le riforme del codice oltre i progetti di pura consolidazione	
	<i>Why the Criminal Code</i>	
PRINCIPIOS, TEORÍA DEL DERECHO PENAL Y POLÍTICA CRIMINAL	<i>The Reforms of the Code Beyond the Mere Consolidation Projects</i>	
	<i>¿Por qué el Código Penal?</i>	
	<i>Las reformas del Código más allá de los proyectos de pura consolidación</i>	
PRINCIPLES, THEORY OF CRIMINAL LAW AND CRIMINAL POLICY	Massimo Donini	
	Corte Edu e Corte costituzionale tra operazioni di bilanciamento e precedente vincolante. Spunti teorico-generalisti e ricadute penalistiche. (Parte III)	22
	<i>Corte Europea de Derechos Humanos y Corte Constitucional entre operaciones de ponderación y precedente vinculante</i>	
	<i>European Court of Human Rights and Constitutional Court Between Balancing and Binding Precedent</i>	
	Alessandro Tesaro	
	Non punibilità e indirizzo politico-criminale	68
	<i>No punibilidad e dirección político criminal</i>	
	<i>Non-Punishability and Criminal Policy</i>	
	Paolo Caroli	
	Anatomia del <i>ne bis in idem</i>: da principio unitario a trasformatore neutro di principi in regole	98
	<i>Anatomía del ne bis in idem: de principio unitario a principio neutro transformar de principios en regla</i>	
	<i>Anatomy of ne bis in idem:: from Unitary Principle to Neutral Converter of Principles into Rules</i>	
	Ludovico Bin	

<p>TEMI DI PARTE SPECIALE</p> <p>TEMAS DE LA PARTE ESPECIAL</p> <p>SPECIFIC OFFENCES TOPICS</p>	<p>Non c'è smuggling senza ingiusto profitto 143 <i>No hay smuggling sin beneficio injusto</i> <i>There is No Smuggling Without Unjust Profit</i> Stefano Zirulia</p>
	<p>Il recepimento della direttiva PIF in Italia e l' 'evergreen' art. 316-ter c.p. 178 <i>La implementación de la directiva PIF en Italia y el "evergreen" art. 316-ter del Código Penal</i> <i>The PIF directive implementation in Italy and the 'evergreen' article 316-ter of the Italian Criminal Code</i> Enrico Basile</p>
	<p>La confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información como bien jurídico protegido en los delitos contra los sistemas de información en el código penal español 199 <i>Riservatezza, integrità e disponibilità dei sistemi informatici come bene giuridico protetto dai reati informatici nel codice penale spagnolo</i> <i>Confidentiality, Integrity and Availability of IT Systems as the Interest Protected by the Cyber-Crimes in the Spanish Criminal Code</i> Dra. M^a Ángeles Rueda Martín</p>
	<p>The Market for Gossip: Punish Paparazzi and You Will Produce Inefficiency 217 <i>El mercado de chismes: castiga a los paparazzi y producirás ineficiencia</i> <i>Il mercato del gossip: punisci i paparazzi e produrrà inefficienza</i> Mariateresa Maggiolino, Eleonora Montani, Giovanni Tuzet</p>
	<p>Problemi vecchi e nuovi delle false dichiarazioni sostitutive 237 <i>Problemas viejos y nuevos de las falsas declaraciones sustitutivas</i> <i>Old and New Problems on False Statements Rendered by Private Parties in Lieu of</i> Fabio Antonio Siena</p>

<p>L'OGGETTO SU ... IL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO</p> <p><i>EL OBJETIVO SOBRE ... EL DERECHO PENAL TRIBUTARIO</i></p> <p><i>FOCUS ON ... TAX CRIMINAL LAW</i></p>	<p>La non punibilità nel prisma del diritto penale tributario: coerenza o lassismo di sistema? 256</p> <p><i>La no punibilidad en el prisma del derecho penal tributario: ¿congruencia o laxitud del sistema?</i></p> <p><i>Non-Punishment in the Prism of Tax Crimes: Consistency or Laxity of the System?</i></p> <p>Stefano Cavallini</p> <hr/> <p>Reati tributari e responsabilità dell'ente: una riforma nel (ancorché non di) sistema 275</p> <p><i>Delitos fiscales y responsabilidad corporativa: una reforma (aunque no del) en el sistema (aunque no de)</i></p> <p><i>Tax Offences and Corporate Liability: a Reform in the (Albeit Not of) System</i></p> <p>Daniele Piva</p> <hr/> <p>Le confische e i sequestri in materia di reati tributari dopo il "decreto fiscale" n. 124 del 2019 290</p> <p><i>Los comisos y los secuestros en materia de delitos fiscales después del Derecho Fiscal n. 124 de 2019</i></p> <p><i>Confiscation and seizure for tax crimes after the Italian "Tax Decree" no. 124 of 2019</i></p> <p>Gianluca Varraso</p> <hr/> <p>Riflessioni sulla quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente 322</p> <p><i>Reflexiones sobre la cuantificación del beneficio ilícito y la naturaleza jurídica del decomiso directo y por equivalente</i></p> <p><i>Reflections on the quantification of proceeds and on the legal nature of direct confiscation and confiscation of substitute assets</i></p> <p>Stefano Finocchiaro</p>
--	---

<p>LA TUTELA DELLA LIBERTÀ PERSONALE AL DI FUORI DEL DIRITTO PENALE</p> <p><i>LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DEL DERECHO PENAL</i></p> <p><i>THE PROTECTION OF PERSONAL FREEDOM OUTSIDE OF CRIMINAL LAW</i></p>	<p>Introduzione al convegno su <i>La tutela della libertà personale al di fuori del diritto penale</i> 362</p> <p><i>Introducción a la conferencia sobre La protección de la libertad personal fuera del derecho penal</i></p> <p><i>Introduction to the Conference on The Protection of Personal Freedom Outside of Criminal Law</i></p> <p>Luca Masera</p> <hr/> <p>La libertà personale nella Costituzione 365</p> <p><i>La libertad personal en la Constitución</i></p> <p><i>Personal Freedom in the Italian Constitution</i></p> <p>Antonio D'Andrea</p> <hr/> <p>La tutela della libertà personale al di fuori del diritto penale 374</p> <p>Misure di prevenzione</p> <p><i>La protección de la libertad personal fuera del derecho penal</i></p> <p><i>Medidas de prevención</i></p> <p><i>The Protection of Personal Freedom Outside of Criminal Law</i></p> <p><i>Preventive Measures</i></p> <p>Marco Pelissero</p> <hr/> <p>Tutela penale della libertà personale e culture del controllo in psichiatria 388</p> <p><i>Tutela penal de la libertad personal y cultura del control en psiquiatría</i></p> <p><i>Protection of Personal Freedom Through Criminal Law and Control Theories in Psychiatry</i></p> <p>Giandomenico Dodaro</p> <hr/> <p>La libertà è ancora terapeutica? <i>Diritto alla salute mentale e dovere alla salute mentale</i> 401</p> <p><i>¿Es la libertad terapéutica? Derecho deber a la salud mental</i></p> <p><i>Is Freedom Still a Therapy? Right to Mental Health and Duty of Mental Health</i></p> <p>Giovanni Rossi</p> <hr/> <p>La libertà personale del richiedente protezione internazionale 417</p> <p><i>Libertad personal de los solicitantes de protección internacional</i></p> <p><i>Personal Freedom of the International Protection Seeker</i></p> <p>Antonio Cantaro e Federico Losurdo</p> <hr/> <p>Dagli hotspot ai “porti chiusi”: quali rimedi per la libertà “sequestrata” alla frontiera? 428</p> <p><i>De los hotspot a los “puertos cerrados”: ¿qué remedios para la libertad “secuestrada” a la frontera?</i></p> <p><i>From Hotspots to “Closed ports”: Which Remedies for the Deprivation of Liberty at the Border?</i></p> <p>Francesca Cancellaro</p>
--	--

DONNE E DIRITTO PENALE	Donne autrici di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio di fronte ai tribunali internazionali	445
<i>MUJERES Y DERECHO PENAL</i>	<i>Mujeres autoras de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio ante tribunales internacionales</i>	
<i>WOMEN AND CRIMINAL LAW</i>	<i>Women as Perpetrators of War Crimes, Crimes Against Humanity and Genocide Before the International Courts</i>	
	Gabriella Citroni	
	Violenza contro le donne e bulimia repressiva	461
	<i>Violencia contra las mujeres y bulimia represiva</i>	
	<i>Violence Against Women and Repressive Bulimia</i>	
	Tiziana Vitarelli	

TEMI DI PARTE SPECIALE

TEMAS DE LA PARTE ESPECIAL

SPECIFIC OFFENCES TOPICS

- 143 **Non c'è smuggling senza ingiusto profitto**
No hay smuggling sin beneficio injusto
There is No Smuggling Without Unjust Profit
Stefano Zirulia
- 178 **Il recepimento della direttiva PIF in Italia e l' 'evergreen' art. 316-ter c.p.**
La implementación de la directiva PIF en Italia y el "evergreen" art. 316-ter del Código Penal
The PIF directive implementation in Italy and the 'evergreen' article 316-ter of the Italian Criminal Code
Enrico Basile
- 199 **La confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información como bien jurídico protegido en los delitos contra los sistemas de información en el código penal español**
Riservatezza, integrità e disponibilità dei sistemi informatici come bene giuridico protetto dai reati informatici nel codice penale spagnolo
Confidentiality, Integrity and Availability of IT Systems as the Interest Protected by the Cyber-Crimes in the Spanish Criminal Code
Dra. M^a Ángeles Rueda Martín
- 217 **The Market for Gossip: Punish Paparazzi and You Will Produce Inefficiency**
El mercado de chismes: castiga a los paparazzi y producirás ineficiencia
Il mercato del gossip: punisci i paparazzi e produrrà inefficienza
Mariateresa Maggiolino, Eleonora Montani, Giovanni Tuzet
- 237 **Problemi vecchi e nuovi delle false dichiarazioni sostitutive**
Problemas viejos y nuevos de las falsas declaraciones sustitutivas
Old and New Problems on False Statements Rendered by Private Parties in Lieu of
Fabio Antonio Siena

Il recepimento della direttiva PIF in Italia e l'“evergreen” art. 316-ter c.p.

*La implementación de la directiva PIF en Italia y el “evergreen”
art. 316-ter del Código Penal*

*The PIF directive implementation in Italy and the ‘evergreen’
article 316-ter of the Italian Criminal Code*

ENRICO BASILE

*Assistant professor di Diritto penale presso l'Università Bocconi di Milano
enrico.basile@unibocconi.it*

TRUFFA, REATI TRIBUTARI

ESTAFAS, DELITOS TRIBUTARIOS

FRAUD, TAX OFFENCES

ABSTRACTS

La dir. (UE) 2017/1371 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea pone interessanti questioni nella prospettiva di attuazione nell'ordinamento italiano. Con riguardo alla repressione delle frodi viene tra l'altro in rilievo il rapporto tra gli artt. 316-ter e 640-bis c.p., da tempo dibattuto in dottrina e oggetto di controverse prese di posizione della giurisprudenza costituzionale, oltre che di legittimità. L'iter legislativo di recepimento della direttiva non ha tuttavia condotto alla soluzione di tale problema, determinando per contro l'insorgenza di ulteriori criticità.

La Directiva Europea 2017/1371 sobre tutela de los intereses financieros de la Unión Europea plantea cuestiones interesantes en la perspectiva de actuación en el ordenamiento italiano. Respecto a la represión de los fraudes se destaca la relación entre los artículos 316-ter y 640-bis del Código Penal, desde hace tiempo debatida y objeto de discusión tanto en doctrina como en jurisprudencia. Con todo, el iter legislativo de recepción de la Directiva no ha solucionado el problema, motivando incluso el surgimiento de ulteriores críticas.

The 2017/1371 directive on the protection of EU financial interests poses interesting questions about its implementation in the Italian legal system. As to anti-fraud measures, inter alia, the controversial relationship between articles 316-ter and 640-bis of the Italian Criminal Code is noteworthy. Such a matter has been debated at length among scholars and case law, including the Constitutional Court. The directive implementation process, however, has not solved the said problem, while additional critical issues are in sight.

SOMMARIO

1. Una rinnovata tutela ad ampio spettro delle finanze eurounitarie. – 1.1. La perdurante centralità del modello della frode. – 2. L'art. 316-ter c.p.: idealtipo degli intrecci tra formanti europei e nazionali. – 2.1. Le criticità strutturali della “*Indebita percezione...*”. – 2.2. ...E i problematici rapporti con la truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. – 3. Uno spunto comparatistico: la figura di *Subventionsbetrug* nell'ordinamento tedesco. – 4. Le deludenti iniziative di riforma: dalla *legge di delegazione europea 2018* (l. 117/2019) al d. lgs. 75/2020, con l'interludio del c.d. *decreto fiscale* (d.l. 124/2019, conv. con modif. in l. 157/2019). – 5. Osservazioni conclusive.

1.

Una rinnovata tutela ad ampio spettro delle finanze eurounitarie.

La dir. (UE) 2017/1371 (“direttiva PIF”) costituisce una significativa tappa del percorso di armonizzazione penalistica a livello eurounitario, non solo in quanto si tratta del secondo atto normativo – dopo il provvedimento sui reati di *market abuse*¹ – emanato in forza della “*annex competence*” di cui all'art. 83, par. 2, TFUE, ma soprattutto *ratione materiae*, posto che la c.d. *protezione del budget* riveste da sempre cruciale importanza nella ‘piccola’ Europa².

Sebbene il legislatore sovranazionale avesse a disposizione strumenti dotati di maggiore incisività (una direttiva fondata sull'art. 325 TFUE o addirittura un regolamento ex art. 86 TFUE), non appare sorprendente – nell'ottica di *checks and balances* nei rapporti con gli Stati membri – l'impiego di una misura più flessibile che, accanto agli obblighi di criminalizzazione già incorporati nella previgente Convenzione PIF del 1995 e negli atti connessi, reca le “norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione”³.

Evitando di esaminare in dettaglio il controverso profilo della base giuridica⁴, conviene piuttosto dedicare qualche cenno ai contenuti della direttiva PIF, per poi rivolgere l'attenzione all'ordinamento italiano e alle iniziative di recepimento della nuova normativa UE, ben oltre il termine del 6 luglio 2019 indicato dalla direttiva medesima, conformemente alla prassi del legislatore nazionale di intempestivo (quando non del tutto carente) adempimento degli obblighi eurounitari di criminalizzazione.

Il perimetro di tutela disegnato dalla direttiva PIF non si discosta – come anticipato – dallo strumento convenzionale CE e dai relativi protocolli adottati nella seconda metà degli anni '90 del secolo scorso, in un assetto istituzionale del tutto diverso da quello presente⁵. In particolare, l'amplissima nozione di “interessi finanziari” di cui all'art. 2, par. 1, dir. PIF ricomprende non soltanto il patrimonio in senso lato (“le entrate, le spese e i beni”) dell'Unione, ma anche di istituzioni, organi e organismi di carattere derivato. A fronte delle richiamate clausole, che attribuiscono agli interessi economici eurounitari il rango di bene giuridico meritevole di presidio penalistico ad opera degli Stati membri, non mancano indici testuali suggestivi di *self-restraint* del legislatore sovranazionale rispetto a materie tradizionalmente ricomprese nello zoccolo duro della sovranità domestica, *id est* la politica criminale e quella tributaria.

Sotto quest'ultimo profilo merita di essere sottolineato il disposto dell'art. 1, par. 3, dir. PIF circa la non incidenza della nuova normativa “sulla struttura e sul funzionamento delle amministrazioni fiscali degli Stati membri”, così come sancito in via generale dal *Considerando* (32). Si vuole in effetti scongiurare qualsivoglia compressione delle prerogative statuali anche in tema di IVA, nonostante il gettito di tale imposta rivesta centralità nel *budget* dell'Unione europea.

¹ La dir. 2014/57/UE sulle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (“MAD II”) è il primo atto emanato nell'era *post-Lisbona* ai sensi dell'art. 83, par. 2, TFUE, che consente di stabilire “norme minime” di natura penale in settori “armonizzati” della normativa UE. Sulle coordinate politico-criminali e i lavori preparatori del richiamato provvedimento v. HERLIN-KARNELL (2012), pp. 481 ss.; per un'analisi della MAD II e del connesso reg. (UE) 596/2014 (“MAR”) in ottica sovranazionale si rinvia a WILSON (2015), pp. 427 ss. Nella letteratura domestica cfr. MUCCIARELLI (2015), pp. 295 ss.; D'ALESSANDRO (2014), pp. 78 ss.

² SOTIS (2007), pp. 77-78 paragona suggestivamente la lesione degli interessi finanziari UE ai delitti contro la personalità dello Stato negli ordinamenti nazionali, sul rilievo che tali offese mettono a repentaglio l'esistenza stessa dell'Unione. Nel medesimo ordine d'idee si è inoltre sottolineata la strumentalità del *budget* all'attuazione di tutte le politiche europee: v. SICURELLA (2018), p. 7.

³ Così l'art. 1 (*Oggetto*) della direttiva PIF.

⁴ In argomento cfr. PICOTTI (2013), pp. 66 ss.; VENEGONI (2018), pp. 51 ss.; nonché, volendo, BASILE (2017), pp. 63 ss., anche per ulteriori riferimenti.

⁵ PICOTTI (2018), pp. 17 ss.

Ancor più marcate le (auto-)limitazioni dal punto di vista delle ricadute penalistiche: da un lato il provvedimento emanato ai sensi dell'art. 83, par. 2, TFUE si limita a prescrivere il *minimum standard*, ferma la facoltà degli Stati membri “di mantenere in vigore o adottare norme più rigorose per reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione”⁶; dall’altro, con specifico riguardo all’imposta sul valore aggiunto, la direttiva PIF è applicabile “unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell’IVA”⁷, in ragione del carattere transfrontaliero degli illeciti e dell’ammontare del pregiudizio erariale (non inferiore a dieci milioni di euro).

Sul piano delle scelte di criminalizzazione in concreto è inoltre interessante osservare come il legislatore eurounitario continui ad attribuire preminenza a frode e malversazione (analiticamente disciplinate nell’art. 3 dir. PIF: v. *infra*, n. 1.1.), cui sono affiancati altri reati che offendono il medesimo bene giuridico (il patrimonio dell’Unione *lato sensu*) sia in ottica consequenziale (riciclaggio), sia in chiave preventiva (corruzione) o in prospettiva autonoma (appropriazione indebita da parte del “funzionario pubblico”).

Senza addentrarsi nella rassegna delle previsioni della direttiva PIF⁸, occorre nondimeno segnalare due ulteriori aspetti, espressivi di inequivoche opzioni di *Kriminalpolitik* in ambito sovranazionale.

In primis, il provvedimento emanato nel 2017 impone – ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 9 – di sanzionare gli enti collettivi a vantaggio dei quali siano commessi reati lesivi degli interessi finanziari UE, attraverso una forma di responsabilità aggiuntiva (o, eventualmente, alternativa) rispetto a quella delle persone fisiche che perpetrano gli illeciti. Si tratta di un modello ormai consolidato nelle fonti eurounitarie, proteso all’efficacia della risposta sanzionatoria anziché alla soluzione della diatriba teorica sulla natura schiettamente penalistica del rimprovero alla *personne morale*, che in Italia ha dato vita al sottosistema punitivo *ex d. lgs. 231/2001*. Il proliferare di obblighi sovranazionali di responsabilizzazione degli enti che beneficiano della realizzazione di fatti penalmente rilevanti da parte di propri esponenti induce, semmai, a interrogarsi sulla razionalità del mantenimento nella normativa domestica di un *numerus clausus* di fattispecie criminose quale catalogo dei c.d. reati-presupposto, il cui ampliamento incontrollato nel corso degli anni ha determinato non poche incoerenze sistematiche, addirittura accentuate in sede di recepimento della direttiva PIF (v. *infra*, n. 4.).

Ulteriore profilo politico-criminale meritevole di risalto attiene alla dimensione di effettività della comminatoria penale: con una scelta inedita e fortemente innovativa, il legislatore europeo non si è invero limitato a indicare le misure punitive in astratto e stabilire il ‘minimo del massimo edittale’ della reclusione, ma ha dettato apposite regole sui meccanismi estintivi dell’illecito e della sanzione connessi al decorso del tempo. L’art. 12 dir. PIF prevede, in particolare, che la prescrizione dei reati a presidio degli interessi finanziari UE non possa di regola intervenire prima di un quinquennio dal fatto e che abbia in ogni caso termine non inferiore a tre anni (in presenza di meccanismi sospensivi o interruttivi); identico minimo quinquennale è fissato per il venir meno della pretesa punitiva dello Stato una volta irrogata la pena detentiva (in concreto superiore a un anno, ovvero derivante da disposizione incriminatrice che commina la reclusione pari ad almeno quattro anni nel massimo).

Una presa di posizione così netta a livello eurounitario è verosimilmente ricollegabile alla recente *saga Taricco* in tema di prescrizione dei reati nell’ordinamento italiano, conclusasi con la riaffermazione delle garanzie domestiche da parte della Consulta a scapito delle istanze efficientiste patrocinata dalla Corte di Lussemburgo⁹. Indipendentemente dall’esito della ri-

⁶ Così il *Considerando* (16) della direttiva PIF.

⁷ Art. 2, par. 2, direttiva PIF.

⁸ Per una carrellata dei contenuti della dir. (UE) 1371/2017 sia permesso rinviare nuovamente a BASILE (2017).

⁹ Con una dirompente decisione (la c.d. *sentenza Taricco I*: CGUE, GS, 8 settembre 2015, C-105/14, *Ivo Taricco*, in www.curia.europa.eu), emanata su impulso di un giudice italiano, l’organo giurisdizionale di vertice dell’Unione europea aveva – come noto – sollecitato le Corti nazionali a disapplicare (retroattivamente) la disciplina penalistica della prescrizione a tutela degli interessi finanziari UE. A seguito di svariate questioni di legittimità costituzionale sollevate in conseguenza del *decisum* eurounitario, la Consulta ha a propria volta formulato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo, paventando la possibilità azionare i c.d. controlimiti a salvaguardia della prescrizione penale, nella sua portata sostanziale e dotata di rango *super-primario* in base all’orientamento interpretativo dominante nell’ordinamento italiano: in questi termini Corte cost., ord. 23 novembre 2016-26 gennaio 2017, n. 24, pres. Grossi, red. Lattanzi, in www.cortecostituzionale.it.

I giudici di Lussemburgo hanno quindi accolto le riserve formulate dalla Corte costituzionale, disinnescando il conflitto ed evitando di portarlo alle estreme conseguenze: cfr. CGUE, GS, 5 dicembre 2017, C-42/17, M.A.S. e M.B., in www.curia.europa.eu (c.d. *sentenza Taricco II*).

La Consulta si è da ultimo pronunciata a valle del richiamato arresto della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ribadendo come la c.d. *regola Taricco* nella sua portata originaria si ponesse in contrasto non soltanto con il canone giuspenalistico del divieto di retroattività *in malam partem*, ma prima ancora con il principio di legalità in materia penale (*sub specie* determinatezza, anche quale indefettibile presupposto della

cordata contesa, l'art. 12 dir. PIF è comunque destinato all'irrelevanza pratica in Italia, poiché il termine prescrizione dei delitti (categoria cui appartengono le incriminazioni a tutela degli interessi finanziari UE) è superiore al minimo di cinque anni stabilito dalla direttiva, laddove l'effetto di sostanziale impunità stigmatizzato dalla CGUE si annidava¹⁰ in realtà nel regime di mancata sospensione *sine die* della prescrizione nel corso del giudizio e, più in generale, nell'eccessiva durata dei procedimenti penali.

1.1.

La perdurante centralità del modello della frode.

La tutela ad ampio spettro disegnata dalla direttiva PIF è articolata – come accennato – in una pluralità di fattispecie di reato, con la finalità di presidiare direttamente e indirettamente le finanze UE: la protezione 'primaria' è affidata alle ipotesi di frode e malversazione, mentre in via 'secondaria' (ma non certo residuale) operano corruzione, riciclaggio e appropriazione indebita da parte del "funzionario pubblico".

Nell'architettura normativa eurounitaria la frode rappresenta l'architrate politico-criminale, tanto per la maggiore insidiosità delle relative condotte, quanto per le peculiarità in materia di imposta sul valore aggiunto (*id est* una delle principali voci dell'attivo dell'Unione). Solo con riferimento a quest'ultima categoria di entrate il ventaglio dei comportamenti da criminalizzare si estende a ogni possibile modalità fraudolenta e non richiama per contro la "distrazione" di fondi o benefici (figura riportabile allo schema della malversazione, posta a presidio delle spese di qualsiasi tipologia e delle entrate diverse dall'IVA).

A norma dell'art. 3, par. 2, lett. d), dir. PIF, con precipuo riferimento alle entrate IVA, gli Stati devono attribuire rilievo penalistico a condotte attive od omissive nell'ambito di "sistemi fraudolenti transfrontalieri", consistenti non soltanto – come accade nelle rimanenti ipotesi a tutela di spese ed entrate UE – nel rilascio di dichiarazioni false o nell'uso di documentazione non genuina, ovvero nella "mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico", ma anche nella "presentazione di dichiarazioni esatte relative all'IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA". Quest'ultima clausola normativa, per certi versi ridondante, è con ogni probabilità da ricollegare a fattispecie di indebita compensazione con crediti tributari inesistenti, così da determinare un pregiudizio erariale per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto.

Al di là delle tecniche redazionali adoperate dal legislatore eurounitario nel 2017, appare senza dubbio significativa la mancata riproposizione del dettato normativo contenuto nell'art. 1, par. 3, Conv. PIF, secondo cui gli Stati membri erano tenuti a criminalizzare anche "la redazione o il rilascio intenzionale di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui conseguano gli effetti di cui al paragrafo 1 [(*id est*: la lesione degli interessi finanziari delle Comunità europee in materia di spese o di entrate)]". Proprio alla testé riportata disposizione convenzionale, con finalità di chiusura ma non certo 'a rime obbligate' circa le modalità di attuazione¹¹, è in qualche modo ricollegabile la *figura criminis* di cui all'art. 316-ter c.p., una

prevedibilità per i consociati delle conseguenze derivanti dalla violazione di un precetto): cfr. Corte cost., sent. 10 aprile-31 maggio 2018, n. 115, pres. e red. Lattanzi, in www.cortecostituzionale.it.

Per una compiuta disamina della complessa vicenda testé sintetizzata e ulteriori approfondimenti si rinvia a MANES (2018); CUPELLI (2018).

¹⁰ Nel corso della *saga Taricco* (v. la nota che precede) il legislatore nazionale – tramite un intervento di ampio respiro sul sistema penale (l. 103/2017: c.d. riforma Orlando, dal nome dell'allora Guardasigilli) – aveva messo mano alla disciplina della prescrizione dei reati, adottando una soluzione a metà strada tra il progressivo regime di operatività della causa estintiva per il mero decorso del tempo, indipendentemente dalle dinamiche di accertamento processuale, e un meccanismo di 'congelamento', più o meno esteso, correlato alle fasi del procedimento e/o ai vari gradi di giudizio. In estrema sintesi, oltre a disposizioni *ad hoc* in tema di prescrizione di specifiche tipologie di reati, la 'riforma Orlando' ha previsto la sospensione generalizzata del termine prescrizione fino a diciotto mesi per volta in caso di condanna non definitiva in prime cure o in appello. In argomento v., anche per i necessari riferimenti normativi e dottrinali, ZIRULIA (2018).

Mutato il quadro politico-parlamentare con l'avvio della XVIII legislatura, la prescrizione penale è rimasta tra i principali temi dell'agenda legislativa, nonostante il breve tempo trascorso dalla 'riforma Orlando' e l'impossibilità di misurarne l'incidenza pratica (alla luce del carattere irretroattivo delle norme di carattere sostanziale con effetti *in malam partem*, come quelle sulla sospensione del termine prescrizione). La l. 3/2019 ha dunque apportato ulteriori modifiche all'istituto in discorso (benché con effetto differito al 2020), stabilendo sia il prolungamento del tempo necessario a prescrivere taluni delitti contro la PA (in armonia con l'attributo "spazzacorrotti" affibbiato alla legge *de qua*), sia – soprattutto – il 'congelamento' della prescrizione dei reati in caso di decreto penale di condanna o dopo la sentenza di primo grado anche nell'evenienza di esito assolutorio, fino al momento di irrevocabilità delle relative statuizioni. Con un'evidente eterogenesi dei fini è stato dunque recepito in Italia il *decisum* della sentenza *Taricco I*, in termini persino più pervasivi rispetto a quelli divisati dalla Corte di Lussemburgo (v. la nota che precede). In dottrina cfr. INSOLERA (2018); GATTA (2018).

¹¹ L'ultima parte dell'art. 1, par. 3, Conv. PIF prescriveva invero di attribuire rilievo penalistico autonomo ai fatti richiamati in esordio dalla

delle ipotesi di reato maggiormente controverse nell'ordinamento italiano, introdotta in sede di recepimento della Convenzione PIF (ad opera della l. 300/2000) sulla scorta di precedenti normativi interni.

2.

L'art. 316-ter c.p.: idealtipo degli intrecci tra formanti europei e nazionali.

L'adeguamento ordinamentale alle prescrizioni UE da parte degli Stati membri, meccanicamente in sé delicato, presenta senza dubbio difficoltà aggiuntive allorché si debba intervenire in materia penale: per un verso, il carattere sovranazionale del precetto cui ricollegare la massima reazione punitiva è suscettibile di produrre gravi effetti collaterali sul versante sistematico, in quanto le nuove previsioni incriminatrici non sempre si innestano armonicamente nel tessuto normativo preesistente; per altro, l'eterogeneità degli ordinamenti giuridici nazionali e la mancanza di una 'grammatica' (*id est*: una parte generale) comune dello *ius terribile* nella dimensione UE rende oltremodo complessa l'opera di ravvicinamento in ambito penalistico anche nell'assetto istituzionale *post*-Lisbona.

I controversi rapporti tra formanti 'comunitari' (ora eurounitari) e diritto penale domestico sono stati a lungo indagati¹², sicché non occorre ribadire in questa sede il carattere instabile di molti approdi, come del resto mette in luce la già richiamata *saga Taricco* (*supra*, n. 1.1.). Non può peraltro trascurarsi la (distinta, ma comunicante) prospettiva della 'grande' Europa, che – quale orizzonte di salvaguardia e promozione dei diritti umani consacrati dalla CEDU – ha acquisito un ruolo di crescente protagonismo, essendo stata però foriera anche di dinamiche destabilizzanti, principalmente a cagione della mutevolezza della giurisprudenza di Strasburgo¹³.

Ragioni di aderenza al tema della tutela degli interessi finanziari UE suggeriscono a questo punto di concentrarsi sull'art. 316-ter c.p. ("*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*"), norma-simbolo della scadente qualità redazionale della legislazione penale italiana negli ultimi decenni e fonte di non poche, né marginali, incertezze sul piano pratico.

2.1.

Le criticità strutturali della "Indebita percezione"...

L'inserimento nel codice penale dell'art. 316-ter si deve – come ricordato – alla normativa domestica (l. 300/2000) di recepimento di svariati atti sovranazionali emanati nell'ultimo lustro del secolo trascorso, tra i quali la Convenzione PIF e i susseguenti protocolli.

Un dato interessante ricavabile dall'esame dei lavori preparatori della legge citata è che la disposizione *de qua* non era contemplata nel relativo d.d.l. (di iniziativa governativa), essendo invece stata frutto di apposito emendamento parlamentare, sebbene fin dall'origine fosse emerso un potenziale problema di coordinamento con l'art. 2 l. 898/1986 (modificato dalla l. 142/1992) in tema di repressione delle frodi 'comunitarie' nel settore agricolo¹⁴. Quest'ul-

disposizione medesima, qualora non fossero "già punibili come illecito principale ovvero a titolo di complicità, d'istigazione o di tentativo di frode quale definita al paragrafo 1". La riportata clausola normativa poteva quindi ritenersi ottemperata, per quanto concerne l'ordinamento italiano, senza la necessità di introdurre un'apposita previsione incriminatrice come l'art. 316-ter c.p., in virtù dell'ampia portata della truffa di cui all'art. 640-bis c.p., penalmente rilevante anche in forma tentata.

¹² Limitando i riferimenti ai lavori sull'attuale assetto istituzionale UE si vedano: BERNARDI (2009); GRASSO (2011); MANES (2012); SOTIS (2010).

¹³ Emblematica la recente evoluzione interpretativa sovranazionale del canone del *ne bis in idem*, sancito tanto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 4 prot. 7), quanto dall'art. 50 CDFUE: nella 'grande' Europa, dopo una breve ma intensa stagione di tutela ad ampio spettro del diritto a non essere processati e puniti due volte in relazione al medesimo fatto, la Corte EDU ha ridimensionato – non senza oscillazioni – tale garanzia in chiave sostanzialistica, riconducendola alla *prevedibilità* delle conseguenze derivanti dalla trasgressione di un precetto e, soprattutto, alla *proporzione* sanzionatoria: Corte EDU, GC, *A e B c. Norvegia*, 15 novembre 2016, in *Dir. pen. cont.*, 18 novembre 2016, con nota di VIGANÒ (2016).

Il *revirement* della giurisprudenza di Strasburgo non ha tardato a produrre effetti in ambito eurounitario e con tre pronunce contestuali la Corte di Giustizia si è allineata al nuovo corso ermeneutico in tema di *ne bis in idem*: v. CGUE, GS, 20 marzo 2018, C-524/15, *Luca Menzi*; CGUE, GS, 20 marzo 2018, cause riunite C-596/16 e C-597/16, *Enzo Di Puma c. Consob* e *Consob c. Antonio Zecca*; CGUE, GS, 20 marzo 2018, C-537/16, *Garlsson Real Estate SA, Stefano Ricucci e Magiste SA c. Consob* (tutte le citate pronunce sono consultabili in *www.curia.europa.eu*; per ulteriori approfondimenti sia consentito rinviare a BASILE (2019)). Sulle controverse ricadute domestiche del tema v., di recente, ANGIOLINI (2018).

¹⁴ Si veda il *Resoconto stenografico* della seduta del Senato della Repubblica n. 834 (antimerid.) del 10 maggio 2000 (in *www.senato.it*), ove la

tima norma rappresenta in effetti l'antecedente diretto dell'art. 316-ter c.p., che ne replica la struttura 'mista' di delitto (comma 1) e illecito amministrativo (comma 2), distinti in virtù dell'ammontare del beneficio economico conseguito in pregiudizio non soltanto dello Stato o di altri enti pubblici, ma anche delle "Comunità europee".

L'unico tratto differenziale tra la previsione incriminatrice codicistica e quella della legislazione complementare da cui è gemmata si riscontra sul terreno del comportamento punibile, ove – dopo aver riproposto in termini più ampi le medesime condotte attive previste dall'art. 2 l. 898/1986 (esposizione di dati o notizie falsi) – viene aggiunta "l'omissione di informazioni dovute" (retaggio dell'art. 1 Conv. PIF), mentre rimane identico l'evento dei due reati, *id est* l'indebito conseguimento diretto o indiretto di provvidenze pubbliche. Non appare dunque peregrina la conclusione autorevolmente sostenuta in dottrina circa l'implicita abrogazione della disposizione legislativa settoriale, da intendere ricompresa nella più ampia portata dell'art. 316-ter c.p.¹⁵.

Al di là del discutibile parallelismo (*rectius*: quasi perfetta sovrapposizione, ivi compresa la dosimetria sanzionatoria) tra le due fattispecie, le principali criticità dogmatiche e politico-criminali del dettato normativo in esame sono ravvisabili tanto nelle modalità con le quali si è operato l'ampliamento della protezione di interessi *lato sensu* erariali, quanto (soprattutto) nell'individuazione della linea di confine con la figura di "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" (art. 640-bis c.p.), dal momento che entrambe le disposizioni qui considerate si aprono con clausola di sussidiarietà espressa riferita all'art. 640-bis c.p., il che determina l'esigenza di ricavare il margine applicativo delle figure 'minori' per differenza dall'ipotesi 'maggiore' (il cui carico punitivo, più severo dall'origine, è stato di recente ulteriormente inasprito¹⁶).

Rinviando al prosieguo per una concisa disamina dell'*actio finium regundorum* rispetto all'art. 640-bis c.p. (*infra*, n. 2.2.), con riferimento alle tecniche di tutela è opportuno rilevare che, sebbene l'indebita percezione possa astrattamente ritenersi integrata in mancanza di "artifici o raggiri" (e persino senza l'induzione in errore della vittima), risulta evidente come l'identità delle conseguenze dannose sul versante patrimoniale renda difficile giustificare il trattamento punitivo sensibilmente più blando dell'art. 316-ter c.p., considerato oltretutto ipotesi di reato complesso che assorbe *ex art.* 84 c.p. le fattispecie di falso¹⁷. In altri termini, anche ammettendo che la truffa sia connotata in modo pregnante dal disvalore della condotta ingannatoria (alla quale consegue l'evento intermedio di induzione in errore del *deceptus*), anziché dal solo *Erfolgsunwert* insito nel pregiudizio economico per il soggetto passivo, rimane di assai dubbia coerenza sistematica un'incriminazione parificata *quoad poenam* alla truffa comune (o addirittura degradata a illecito amministrativo per esiti lesivi di ammontare monetario più contenuto), il cui elemento oggettivo consiste però in fatti tradizionalmente riportati ai comportamenti truffaldini, rimettendosi in ultima analisi il criterio discrezionale tra gli artt. 316-ter e 640-bis c.p. a una dimensione quasi 'metafisica' e comunque di difficoltoso accertamento giudiziale, *id est* la carenza di decettività dell'indebita percezione.

A quest'ultimo proposito non sembra d'altronde pienamente persuasiva l'autorevole opinione dottrinale che scorge nella "semplificazione"¹⁸ probatoria connessa al meno grave illecito penale – "alla quale si aggiunge... l'abbuono" per assorbimento dei reati degli artt. 483 e 489¹⁹ – una plausibile modalità di rafforzamento del presidio dei finanziamenti pubblici tramite lo *ius terribile*: al pragmatismo di siffatta lettura può invero obiettarsi che l'infelice collocazione topografica dell'art. 316-ter c.p. (tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la PA), alla quale consegue l'attribuzione alla cognizione del tribunale collegiale, appesantisce l'accertamento

proposta di introduzione dell'art. 316-ter c.p. (oggetto di apposito emendamento – poi approvato dall'assemblea – da parte dei relatori del d.d.l. di ratifica ed esecuzione della Convenzione PIF) è così illustrata: "(...) sembra opportuno non qualificare automaticamente come truffa o, meglio, non riportare automaticamente alla sola ipotesi della truffa qualsiasi condotta consistente nell'esposizione di dati falsi o incompleti, perché potremmo trovarci nella condizione di non poter punire l'utilizzazione di questi dati quando non integri l'ipotesi della truffa, ma, analogamente a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 898 del 1986, prevedere un trattamento sanzionatorio *ad hoc* per tutti i casi in cui tale condotta non integri gli estremi della truffa, facendo comunque salva l'applicabilità della più grave fattispecie dell'articolo 640-bis, qualora ne ricorrano i presupposti".

¹⁵ ROMANO (2019), p. 93.

¹⁶ L'art. 30, co. 1, l. 161/2017 ha modificato la previgente cornice editale della "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" sia nel minimo (innalzando la reclusione da uno a due anni), sia nel massimo (ora fissato in sette anni di reclusione anziché sei).

¹⁷ Sul punto v., per tutte, Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2011 (ud. 16 dicembre 2010), n. 7537, pres. Lupo, est. Fiale, imp. Pizzuto, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 959 ss., con nota di BELLAGAMBA (2011); e in *Cass. pen.*, 2012, 3402 ss., con nota di I. GIACONA (2012).

¹⁸ ROMANO (2019), p. 97.

¹⁹ *Ibidem*.

anziché semplificarlo e determina non pochi rischi di vanificazione di intere fasi processuali (e regressione del procedimento) in caso di ‘derubricazione’ del titolo di reato ritenuto in sentenza rispetto all’originaria contestazione d’accusa²⁰.

Nell’ottica di valorizzazione della componente per così dire *pubblicistica* dell’illecito, in coerenza con la *sedes materiae*, sembra d’altra parte inquadrabile una recente interpolazione nel testo della previsione incriminatrice in discorso: il periodo conclusivo del primo comma dell’art. 316-ter c.p. contempla ora un’autonoma ipotesi di reato, punita più severamente (reclusione da uno a quattro anni), laddove le condotte criminose siano realizzate “*da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri*”²¹.

2.2.

...E i problematici rapporti con la truffa aggravata ex art. 640-bis c.p.

Il vero e proprio *punctum dolens* della fattispecie ‘minore’ di indebita percezione di erogazioni pubbliche riguarda – ad unanime avviso di giurisprudenza e dottrina – il confine rispetto all’ipotesi ‘maggiore’ di truffa avente per oggetto le medesime provvidenze pubblicistiche: la clausola d’esordio dell’art. 316-ter c.p. (“*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis*”) ha innescato fin dall’entrata in vigore della norma un serrato confronto sull’esatta portata dell’incriminazione, confronto al quale non è rimasto estraneo il Giudice delle leggi.

Iniziando dalle ‘pregiudiziali’ di costituzionalità, occorre ricordare che la Consulta ha mantenuto una linea di assoluta coerenza nel ritenere si configurasse un rapporto sussidiario tra la disposizione incriminatrice introdotta nel 2000 (nonché, in precedenza, l’art. 2 l. 898/1986) e il delitto di truffa aggravata²². La più recente pronuncia della Corte costituzionale in argomento qualifica il suddetto *incipit* come “clausola di salvezza” e demanda al giudice ordinario un non facile accertamento, su base casistica, dei margini applicativi dell’art. 316-ter c.p.²³.

La giurisprudenza penale si è più volte misurata con l’arduo compito di delineare il rapporto gerarchico tra la norma ‘primaria’ e quella ‘secondaria’, in ragione della ricordata clausola di sussidiarietà espressa. Nonostante l’inequivoco dato letterale, il problema fondamentale risiede tuttora nello stabilire se le condotte descritte dall’art. 316-ter c.p. rimangano estranee alle nozioni di “artifici o raggiri” produttivi dell’errore in capo al soggetto passivo della truffa (in ipotesi aggravata ex art. 640-bis c.p.), così da assegnare alla figura ‘minore’ uno spazio di operatività autonomo, in coerenza con l’*intentio legis*.

La Cassazione – anche a sezioni unite – ha ripetutamente attribuito un ruolo ‘complementare’ alla meno grave ipotesi di reato²⁴, con l’avallo della prevalente dottrina²⁵, giungendo ad affermare che nella fattispecie sussidiaria mancherebbe l’evento intermedio dell’errore in-

²⁰ A norma dell’art. 33-*octies* c.p.p. il giudice d’appello o la Corte di legittimità devono pronunciare sentenza di annullamento, con susseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado, quando siano violate le disposizioni del codice di rito sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale (trattandosi comunque di una nullità ‘a regime intermedio’, da eccipire in modo tempestivo ed eventualmente riproporre in sede di gravame).

Agevole congetturare casi nei quali un fatto originariamente sussunto nell’art. 640-*bis* c.p. sia poi ‘derubricato’ nella meno grave fattispecie di cui all’art. 316-ter c.p., il che produce una sorta di improprio ‘incentivo’ per l’accusa rispetto alla contestazione di quest’ultimo delitto contro la PA anziché di quello più grave contro l’erario, in quanto la celebrazione di un dibattimento avanti il tribunale collegiale invece che in composizione monocratica non travolgerebbe il giudizio di prime cure anche in caso di riqualificazione dell’addebito in appello ai sensi dell’art. 640-*bis* c.p. (in base al disposto dell’art. 33-*octies*, cpv., c.p.p.).

Sulle potenziali distorsioni processuali connesse ai rapporti tra indebita percezione e truffa aggravata in caso di modifica del capo di imputazione cfr. VALENTINI (2007), pp. 4530 ss.

²¹ La modifica dell’art. 316-ter c.p. riferita nel testo si deve all’art. 1, co. 1, lett. l), l. 3/2019 (c.d. *spazzacorrotti*). A sostegno della condivisibile etichettatura dell’innesto normativo in parola come fattispecie autonoma, anziché quale circostanza aggravante, v. ROMANO (2019), p. 100.

²² Corte cost., sent. 26 gennaio-10 febbraio 1994, n. 25, pres. Casavola, red. Spagnoli, in *www.cortecostituzionale.it*, esclude l’irragionevole disparità di trattamento prospettata dal giudice rimettente tra la frode ‘comunitaria’ FEOGA e i reati di truffa sulla scorta del dato letterale e dell’*intentio legis* (ribadita in sede di modifica dell’ipotesi ‘minore’ nel 1992, cui si deve l’introduzione della clausola di sussidiarietà espressa rispetto all’art. 640-*bis* c.p.). In argomento v. *amplius* MANACORDA (1995), pp. 230 ss.

²³ Corte cost., ord. 8-12 marzo 2004, n. 95, pres. Zagrebelsky, red. Flick, in *www.cortecostituzionale.it*: “rientra nell’ordinario compito interpretativo del giudice accertare, in concreto, se una determinata condotta formalmente rispondente alla fattispecie delineata dall’art. 316-ter cod. pen. integri anche la figura descritta dall’art. 640-*bis* cod. pen., facendo applicazione, in tal caso, solo di quest’ultima previsione punitiva”.

²⁴ Cfr. Cass. pen., sez. un., 27 aprile 2007 (ud. 19 aprile 2007), n. 16568, pres. Lattanzi, est. Nappi, imp. Carchivi, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 897 ss., con nota di GRILLO (2007); Cass. pen., sez. un., sent. 7537/2011, cit.; da ultimo Cass. pen., sez. VI, 16 novembre 2018 (ud. 2 ottobre 2018), n. 51962, pres. Fidelbo, est. Giordano, imp. Muggianu, in *CED Cass.*, rv. 274510-02.

²⁵ ROMANO (2019), p. 95; MANACORDA (2001), p. 424; RIVERDITI (2004), p. 414.

dotta nell'autore della disposizione patrimoniale dannosa²⁶, mentre risulta esiguo l'orientamento giurisprudenziale che, sulle orme di taluni interpreti, qualifica il rapporto tra gli artt. 640-*bis* e 316-*ter* c.p. in termini di specialità²⁷. Dirompenti e potenzialmente antinomiche le conseguenze di quest'ultima impostazione: per un verso, le parole d'esordio della disposizione 'speciale' ne dovrebbero determinare (quasi sempre) la paralisi applicativa a favore della figura 'generale'; per altro, in virtù dell'art. 15 c.p., si potrebbe concludere che la *lex specialis* sia destinata all'incontrastata prevalenza, di fatto abrogando la "clausola di salvezza"²⁸.

Indipendentemente dalla solidità delle argomentazioni dogmatiche e politico-criminali a sostegno della tesi ermeneutica maggioritaria, è inevitabile che quest'ultima finisca per scontrarsi con acquisizioni piuttosto granitiche (specie delle Corti) in materia di truffa.

In primo luogo, escludere dalla portata dell'art. 316-*ter* c.p. l'induzione in errore del *deceptus*, pur essendo in linea di massima coerente con la lettera della previsione e verosimilmente anche con la volontà del legislatore storico, presenta significative controindicazioni di carattere strutturale e postula l'esistenza di meccanismi di erogazione di provvidenze pubblicistiche nei quali si procederebbe in mancanza di accertamento dei necessari requisiti (*id est*: soltanto sulla base della documentazione presentata o sulla scorta del silenzio antidoveroso), il che non trova riscontro nella disciplina di settore e appare scarsamente persuasivo dal punto di vista prasseologico²⁹. Né risulta appagante far leva sull'offesa di interessi (pur sempre economici, ma) di tipo 'funzionale' della PA in senso lato, ivi compresa la UE³⁰: se in questa prospettiva può indubbiamente valorizzarsi la *sedes materiae* dell'art. 316-*ter* c.p., il pregiudizio di carattere patrimoniale polarizza giocoforza la lesività del tipo, in ciò sovrapponibile alla truffa³¹, laddove ragionando in chiave prettamente funzionalista si collocherebbe troppo sullo sfondo l'evento di danno necessario a integrare la fattispecie, finendo così per accedere in via ermeneutica alle controverse cadenze dell'ordinamento tedesco (*v. infra*, n. 3.).

In secondo luogo, con specifico riguardo alle condotte criminose da riportare all'indebita percezione, si determina un eccessivo iato rispetto a fatti da sussumere nelle ipotesi di truffa. I comportamenti attivi (dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi) contemplati dalla meno grave previsione di reato risultano inquadrabili senza difficoltà nell'archetipo della frode *ex art.* 640 c.p. (ovvero, per quanto qui rileva, nell'art. 640-*bis* c.p.), che peraltro ad avviso della Cassazione non dà luogo ad alcun assorbimento di eventuali delitti contro la fede pubblica³², laddove il "silenzio maliziosamente serbato" previsto come modalità alternativa di realizzazione dell'illecito *ex art.* 316-*ter* c.p. è di solito configurato dalla giurisprudenza quale artificio o raggio rilevante a titolo di truffa 'contrattuale'³³, nonostante le critiche di molteplici studiosi³⁴.

Allo scopo di contenere la palese irrazionalità di una frode 'minore' i cui elementi costitutivi finiscono a ben vedere per coincidere con il fatto tipico delineato dalla figura 'maggior', illustre dottrina sostiene che l'"esile sussidiarietà"³⁵ tra le due ipotesi andrebbe ricercata nell'*Handlungsunwert*, sul rilievo che le condotte di indebita percezione sarebbero caratteriz-

²⁶ V., in particolare, Cass. pen., sez. un., sent. 16568/2007, cit., nonché più di recente, nel medesimo ordine di idee, Cass. pen., sez. II, 13 ottobre 2017 (ud. 21 settembre 2017), n. 47064, pres. Prestipino, est. Pazienza, ric. Virga, in *CED Cass.*, rv. 271242-01; adesivamente, in dottrina, MANACORDA (2001), p. 423. In senso critico cfr. però VALENTINI (2007), p. 4534, il quale ravvisa in codesta lettura uno degli "espediti ermeneutici finalizzati a lasciare intonso l'ambito applicativo della fattispecie più grave".

²⁷ Tra le non numerose pronunce orientate nel senso della specialità si veda Cass. pen., sez. II, 28 marzo 2003 (ud. 6 marzo 2003), n. 14817, pres. De Chiara, est. Fumu, ric. PG in proc. Caminati, in *CED Cass.*, rv. 224966-01. In dottrina cfr., con dovizia di argomenti di carattere strutturale, VALENTINI (2005), pp. 65 ss.; nonché, per più marcati accenti politico-criminali, PICOTTI (2006), pp. 615 ss.

²⁸ In argomento v. BELLAGAMBA (2011), pp. 968 s., con ulteriori riferimenti.

²⁹ Per la puntualizzazione sul piano normativo cfr. ROMANO (2019), p. 96. Circa la dimensione prasseologica delle erogazioni pubbliche v. invece PELISSERO (2001), pp. 1035 ss.; egualmente VALENTINI (2007), pp. 4532 s.

³⁰ SALCUNI (2008), p. 123, prospetta una lettura dell'art. 316-*ter* c.p. incentrata sulla frustrazione di obiettivi pubblici di impiego delle risorse economiche preesistenti rispetto all'erogazione di una data provvidenza, mentre nella disposizione incriminatrice di cui all'art. 640-*bis* c.p. la decisione di spesa produrrebbe un vero e proprio danno patrimoniale in quanto conseguenza di artifici o raggiri posti in essere dal soggetto attivo.

Ancor più radicale l'ipotesi interpretativa avanzata da VALENTINI (2007), p. 4536, ad avviso del quale si potrebbe concepire "l'art. 316-*ter* c.p. come fattispecie senza evento di danno (...) [a tutela del] buon andamento-libertà del consenso della P.A., leso dalla trasgressione *tout court* delle discipline che governano l'erogazione".

³¹ L. PICOTTI (2006), p. 639; egualmente PISA e CALCAGNO (2006), p. 1383.

³² In questi termini, da ultimo, Cass. pen., sez. V, 22 gennaio 2019 (ud. 5 novembre 2018), n. 2935, pres. Fumo, est. Catena, ric. Manzo, in *CED Cass.*, rv. 274589-02. Una dettagliata casistica ed essenziali riferimenti dottrinali in FANELLI (2009), pp. 379 ss.

³³ Si veda, *ex multis*, Cass. pen., sez. II, 23 maggio 2018 (ud. 9 maggio 2018), n. 23079, pres. Gallo, est. Rago, ric. Blasetti, in *CED Cass.*, rv. 272981-01.

³⁴ V., in particolare, ZANNOTTI (1993), p. 31; LEONCINI (1999), p. 2486. Per un recente e puntuale inquadramento teorico della problematica della truffa mediante omissione e ulteriori riferimenti v. PISA e CALCAGNO (2006), p. 1387.

³⁵ ROMANO (2019), p. 95.

zate da un *quid minus* rispetto a ‘messe in scena’ o mezzi fraudolenti ‘più gravi’³⁶, omettendo tuttavia di descrivere compiutamente il *quid pluris* che connoterebbe gli “artifici o raggiri”. E il regolamento dei confini risulta tanto più difficoltoso nella misura in cui – respingendo l’ultima presa di posizione giurisprudenziale – si ritenga l’induzione in errore del *deceptus* requisito (implicito) dell’indebita percezione³⁷.

Che il problema dei rapporti tra artt. 316-*ter* e 640-*bis* c.p. rimanga privo di soluzioni appaganti è del resto confermato dalla contraddittoria giurisprudenza in materia: lo spazio applicativo di ciascuna disposizione incriminatrice sembra condizionato da contingenze politico-criminali e da ragioni di *equity*, in mancanza di autentici tratti differenziali sul terreno del tipo, mentre le ‘malizie ulteriori’ sovente enfatizzate come indici della truffa rappresentano meri espedienti retorici anziché fattori espressivi di un disvalore di condotta davvero più marcato al confronto con la meno grave figura di reato³⁸.

Non sorprende, in definitiva, che da più parti sia stato sollecitato un intervento del legislatore per mettere ordine in un sistema a dir poco “discutibile”³⁹, essendosi finanche invocata una declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 316-*ter* c.p. nonostante gli evidenti effetti *in malam partem* di una pronuncia di tal guisa⁴⁰.

L’attuazione della direttiva PIF avrebbe quindi potuto rappresentare l’occasione propizia per risolvere lo strano caso dei rapporti tra indebita percezione e truffa, auspicabilmente attraverso l’abrogazione del meno grave illecito, ma – come si vedrà (*infra*, n. 4.) – le speranze al riguardo sono state deluse nell’attuale momento storico. La recente legislazione emergenziale connessa alla pandemia da coronavirus (d.l. 34/2020, c.d. *decreto rilancio*) ha anzi fornito nuova linfa all’art. 316-*ter* c.p., stabilendone l’applicabilità con riferimento al contributo a fondo perduto erogabile dallo Stato a beneficio degli operatori economici al fine di “sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica ‘Covid-19’”⁴¹. Ferme le tradizionali difficoltà di coordinamento con l’art. 640-*bis* c.p. (v. *supra*), emerge al riguardo l’ulteriore problematica del concorso di reati tra l’indebita percezione delle provvidenze in parola e il nuovo delitto di falso posto a presidio della c.d. autocertificazione di regolarità antimafia (art. 25, co. 9, d.l. 34/2020), prodromica all’erogazione del contributo pubblico: l’*intentio legis* appare invero univocamente orientata nel senso del cumulo punitivo per i due titoli di reato, ponendosi quindi in evidente discrasia con le ricordate acquisizioni in tema di assorbimento nella fattispecie ‘complessa’ *ex* art. 316-*ter* c.p. delle falsità strumentali alla realizzazione di quest’ultimo illecito penale⁴².

3. Uno spunto comparatistico: la figura di *Subventionsbetrug* nell’ordinamento tedesco.

Prima di volgere lo sguardo al controverso *iter* domestico di recepimento della direttiva PIF, è interessante soffermarsi su taluni profili delle tecniche normative adoperate in Germania allo scopo di presidiare penalmente gli interessi finanziari pubblici, compresi quelli dell’Unione europea. Al di là dei tradizionali legami culturali con la criminalistica d’oltralpe, una sintetica comparazione può risultare utile nell’ottica di un auspicabile ripensamento del vigente art. 316-*ter* c.p., a *fortiori* in ragione dei problematici rapporti con l’art. 640-*bis* c.p. (*supra*, n. 2.).

³⁶ ROMANO (2019), p. 96.

³⁷ RIVERDITI (2004), p. 420; egualmente ROMANO (2019), p. 96.

³⁸ Si confrontino, ad esempio, le due seguenti massime: Cass. pen., sez. VI, 22 dicembre 2015 (ud. 13 novembre 2015), n. 50255, pres. Conti, est. Scalia, ric. Tripodi, in *Foro it.*, 2016, II, 73: “Integra l’ipotesi criminosa di cui all’art. 316-*ter* c.p., e non quelle di truffa aggravata e di falsità ideologica del privato in atto pubblico, la condotta del consigliere regionale che, comunicando all’ente di appartenenza una falsa residenza (da intendersi in senso effettivo e non meramente anagrafico), si procura indebiti rimborsi per l’utilizzo del mezzo proprio nel raggiungimento della sede dell’ente territoriale”; Cass. pen., sez. II, 21 agosto 2013 (ud. 2 luglio 2013), n. 35197, pres. Gentile, est. Beltrani, ric. PM in proc. Barducci, in *CED Cass.*, rv. 257370-01: “La condotta del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può essere integrata anche da fatti consistenti in una ‘*immutatio veri*’ di per sé non costituente il reato di falso. (Nel caso di specie la Corte ha reputato significativa l’indicazione, tra le spese per le quali era stata richiesta l’erogazione di un contributo regionale, di esborsi per consulenza riguardanti un oggetto diverso da quello indicato, in relazione ai quali il contributo non sarebbe stato erogabile)”.

³⁹ ROMANO (2019), p. 97.

⁴⁰ VALENTINI (2007), pp. 4541 ss.

⁴¹ Art. 25, co. 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34. La comminatoria penale con riferimento all’art. 316-*ter* c.p. è contenuta al comma 14 della disposizione citata per i “casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante”.

⁴² Per la notazione riportata nel testo e un primo commento alla normativa emergenziale *de qua* v. GATTA (2020).

Lo *Strafgesetzbuch* contempla, al § 264, la ‘truffa in sovvenzioni’ come disposizione distinta dalla fattispecie di *Betrug* (§ 263 StGB), secondo un approccio piuttosto diffuso nel panorama continentale⁴³.

La disciplina tedesca è tuttavia peculiare per quanto attiene alle modalità di tutela, dal momento che l’*Abs.* 1 del § 264 StGB è costruito come reato di ‘attentato’, mentre il correlativo danno patrimoniale costituisce evento aggravatore della responsabilità ai sensi dell’*Abs.* 2. In particolare, l’ipotesi-base di *Subventionsbetrug* non richiede di arrecare alcun pregiudizio economico in senso stretto all’erario, essendo sufficiente ai fini della rilevanza penale del fatto il mero rilascio di informazioni false, ovvero inesatte/incomplete (anche su supporto documentale), così da alterare a proprio vantaggio la procedura di assegnazione delle provvidenze pubbliche. Identica disciplina è applicabile nell’eventualità di silenzio serbato in violazione di un obbligo giuridico di fornire determinate informazioni nel procedimento di erogazione della sovvenzione⁴⁴.

La protezione a vasto raggio delineata dal legislatore d’oltralpe si completa sul terreno dell’elemento soggettivo, atteso che il rimprovero penalistico è ricollegato non soltanto a condotte sorrette dal dolo, ma anche a comportamenti connotati da colpa ‘grave’⁴⁵. In altri termini, la soglia di intervento dello *ius terribile* risulta per un verso arretrata a uno stadio anteriore al tentativo di lesione patrimoniale e, per altro, viene sensibilmente dilatata sotto il profilo del coefficiente psicologico.

Le soluzioni adottate in Germania potrebbero costituire fonte d’ispirazione in un futuro percorso riformatore della disciplina italiana *in subiecta materia*, sebbene l’assetto tedesco non rimanga esente da critiche, sia sul versante dogmatico, sia sulla dorsale della *Kriminalpolitik*.

La struttura di *délit obstacle* dell’*Abs.* 1 del § 264 StGB porta invero alle estreme conseguenze dinamiche di ‘dematerializzazione’ del *Rechtsgut*⁴⁶, qui appiattito sulle funzioni amministrative e sganciato dagli interessi economici erariali, *id est* il bene giuridico finale che si intenderebbe preservare in chiave anticipata e differenziata⁴⁷. D’altra parte, il modello del pericolo astratto cui sono improntati i delitti di ‘attentato’⁴⁸ mette profondamente in discussione il canone giuspenalistico di offensività, al punto da far propendere alcuni interpreti per l’etichettatura della fattispecie in esame quale *abstrakt-konkretes Gefährdungsdélit*⁴⁹, se non addirittura come reato di pericolo concreto (limitatamente alle condotte di ‘malversazione’ contemplate dall’*Abs.* 1, n. 2, del § 264 StGB)⁵⁰. Anche seguendo quest’ultima impostazione, tuttavia, il recupero di idoneità lesiva rimane più apparente che reale, giacché l’esposizione al rischio di offesa riguarderebbe pur sempre (in via immediata) il ‘buon andamento’ della procedura di erogazione delle sovvenzioni e non già il patrimonio pubblico.

Dal punto di vista politico-criminale può inoltre fondatamente dubitarsi della proporzionalità e della ragionevolezza di un meccanismo di tutela tanto pervasivo, soprattutto al cospetto della assai meno estesa protezione accordata agli interessi patrimoniali privati attraverso la comune fattispecie di truffa di cui al § 263 StGB⁵¹. E ciò vale, *a fortiori*, considerando che l’elemento soggettivo colposo (benché connotato in termini di gravità) rappresenta una deroga fin troppo smaccata agli ordinari criteri di rimproverabilità penalistica nelle fattispecie a sfondo economico⁵².

Sebbene l’esperienza tedesca risulti per molti versi suggestiva, l’‘importazione’ in Italia della disciplina qui sommariamente tratteggiata appare oltremodo difficoltosa: vero è che si potrebbe ad esempio riformulare l’art. 316-ter c.p. come *délit obstacle*, a tutela delle ‘funzioni’

⁴³ Un quadro comparatistico della disciplina penale di repressione delle frodi in pregiudizio della UE nei principali Stati membri è offerto da MEZZETTI (2010), pp. 327 ss.

⁴⁴ V. *amplius* PERRON (2019), pp. 2620 ss.; HEGER (2018), pp. 1510 ss.; HELLMANN (2017), pp. 769 ss.

⁴⁵ L’*Abs.* 4 del § 264 StGB commina una pena meno severa (massimo edittale pari a tre anni di reclusione, in luogo dei cinque previsti dall’*Abs.* 1, sempre in alternativa alla pena pecuniaria) qualora le condotte indicate nei primi tre commi della medesima disposizione siano poste in essere con *Leichtfertigkeit*: su quest’ultima nozione – di portata non poco controversa, ma da collocare pur sempre sul terreno della colpa (grave) come *aliud* rispetto al dolo – cfr. WITIG (2017), pp. 262 s.; nonché, in giurisprudenza, BGH, 5 StR 138/10, in *NStZ-RR*, 2010, 311.

⁴⁶ In argomento KRÜGER (2000), p. 142.

⁴⁷ Sulle note di plurioffensività della fattispecie di *Subventionsbetrug* v., in particolare, SANNWALD (1982), p. 65; LÜTTGER (1985), p. 176; più di recente GAEDE (2003), p. 190.

⁴⁸ A sostegno dell’inquadramento del reato di *Subventionsbetrug* tra le fattispecie di pericolo astratto cfr., per tutti, EBERLE (1983), p. 164.

⁴⁹ In questi termini GÖHLER e WILTS (1976), p. 1613.

⁵⁰ Così RANFT (1986), pp. 449 s.

⁵¹ DIEMER-NICOLAUS (1977), p. 323; WASSMANN (1995), p. 22.

⁵² HERZOG (1991), pp. 132 ss.

pubbliche più che dell'erario, ma una simile scelta – a tacere delle notevoli perplessità connesse a un'ipotetica qualificazione in termini di pericolo astratto – si collocherebbe del tutto al di fuori del consueto paradigma della frode⁵³, circoscrivendo la tutela anticipata degli interessi finanziari UE *stricto sensu* alle sole fattispecie di delitto tentato, espressamente ricomprese tra gli obblighi di criminalizzazione ai sensi dell'art. 5 dir. PIF. Si darebbe quindi luogo non già a una riscrittura dell'indebita percezione in continuità normativa, bensì a una mutazione genetica dell'art. 316-ter c.p., il che fornisce indiretta conferma dell'opportunità di abrogare l'ipotesi di reato in discorso nella sua attuale versione.

5. Le deludenti iniziative di riforma: dalla legge di delegazione europea 2018 (l. 117/2019) al d. lgs. 75/2020, con l'interludio del c.d. decreto fiscale (d.l. 124/2019, conv. con modif. in l. 157/2019).

La legge di delegazione europea 2018⁵⁴ contempla la direttiva PIF tra i provvedimenti europei da recepire in Italia e ha incaricato il governo di emanare uno o più decreti legislativi a tal fine (art. 3 l. 117/2019), curando altresì il coordinamento con le misure domestiche attuative del pressoché coevo e intimamente correlato regolamento sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")⁵⁵, oggetto di ulteriore delega legislativa (art. 4 l. 117/2019).

Per quanto specificamente attiene alla repressione di condotte fraudolente in danno del patrimonio dell'Unione europea, la richiamata legge-delega – i cui criteri direttivi risultano a tratti talmente elastici da far sorgere dubbi di legittimità costituzionale⁵⁶ – mantiene nel complesso un approccio conservatore, sul presupposto che l'ordinamento italiano sia già conforme agli obblighi di criminalizzazione stabiliti a livello sovranazionale nel 2017. Con precipuo riguardo alle frodi diverse da quelle IVA, la relazione illustrativa al d.d.l. poi divenuto l. 117/2019 sosteneva invero che "le nostre fattispecie interne di cui all'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e di cui all'art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato), nella loro attuale formulazione, sono in grado complessivamente di coprire la figura di «Frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione»"⁵⁷. A proposito della repressione degli illeciti in materia di imposta sul valore aggiunto erano invece richiamati i reati fiscali *ex d. lgs. 74/2000*, anch'essi "in grado di far fronte a quanto richiesto dalla direttiva"⁵⁸, salvo che per taluni profili (*v. infra*).

In tema di frode in pregiudizio degli interessi finanziari UE, il complessivo indirizzo politico-criminale del legislatore delegante può dunque riassumersi nelle esigenze di mero aggiornamento terminologico della normativa penale (riferimenti all'"Unione europea" in luogo delle pregresse "Comunità europee")⁵⁹ e catalogazione dei c.d. reati PIF a fini di coordinamento procedimentale con l'EPPO⁶⁰, ritenendosi per il resto necessario apportare ben poche

⁵³ L'ipotesi è esplorata da VALENTINI (2007), pp. 4535 ss., il quale ne ravvisa lucidamente i limiti sia sul terreno dell'offensività, sia sotto il profilo della sussidiarietà.

⁵⁴ Legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018".

⁵⁵ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO"), in www.eur-lex.europa.eu. In argomento v. MANACORDA (2017); RUGGERI (2018).

⁵⁶ Nel Dossier n. 11 – Elementi di valutazione sulla qualità del testo 17 ottobre 2018 (in www.camera.it) il Servizio Studi della Camera dei Deputati in funzione di "Osservatorio legislativo e parlamentare", commentando il disegno di legge di delegazione europea 2018 (A.C. 1201), rileva: "I principi di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da f) ad i) [(*id est*: quelli concernenti le disposizioni penalistiche e processual-penalistiche di recepimento della direttiva PIF)] recano tutti la formulazione 'ove necessario'; in tal senso essi sembrano fare riferimento a una mera eventualità, ossia a una opzione alternativa selezionabile dal Legislatore delegato, cioè il governo. In proposito si ricorda che, in un *obiter dictum*, la Corte costituzionale ha rilevato che: 'il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega' (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007)" (*ivi*, pp. 2 s.).

Un ipotetico incidente di costituzionalità sulla precisione dei criteri direttivi della legge-delega qui considerata avrebbe tuttavia esito assai incerto, dal momento che la Consulta ha storicamente mantenuto un approccio di rigoroso *self-restraint*, reputando legittima (al netto di riserve espresse sotto forma di *obiter dictum*) la clausola 'ove necessario', salvo poi mutare radicalmente rotta – con una relativamente recente pronuncia, rimasta piuttosto isolata – sull'esigenza che l'esecutivo operi entro i limiti di una valida delega legislativa nell'ottica di salvaguardia dell'art. 25, cpv., Cost.: v. Corte cost., sent. 23 gennaio 2014, n. 5, pres. Silvestri, red. Lattanzi, in *Dir. pen. cont.*, 3 febbraio 2014, pp. 16 s. In dottrina, per tutti, SCOLETTA (2014), pp. 242 ss. Per ulteriori riferimenti sia permesso rinviare a BASILE (2015), pp. 15 s.

⁵⁷ Così la Relazione illustrativa al d.d.l. di delegazione europea 2018 (A.C. 1201), in www.camera.it, p. 4.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ Art. 3, co. 1, lett. b), l. 117/2019.

⁶⁰ Art. 3, co. 1, lett. a), l. 117/2019.

modifiche alle vigenti disposizioni incriminatrici. Sotto quest'ultimo profilo, a parte l'incremento della pena detentiva per alcuni delitti puniti con la reclusione inferiore nel massimo a quattro anni (tra i quali la fattispecie-base dell'art. 316-ter c.p.)⁶¹, la delegazione legislativa avrebbe consentito all'esecutivo finanche di abrogare – in attuazione dell'art. 5 dir. PIF – due peculiari previsioni del comparto penal-tributario, *id est* l'espressa esclusione della punibilità del tentativo dei delitti c.d. dichiarativi (art. 6 d. lgs. 74/2000) e la disciplina *ad hoc* dell'illecito plurisoggettivo nel contesto della utilizzazione/emissione di fatture per operazioni inesistenti, in deroga alle comuni regole sul concorso di persone nel reato (art. 9 d. lgs. 74/2000)⁶².

Strettamente connessa ai delitti fiscali è poi la novità normativa più dirompente della *legge di delegazione europea 2018*, in punto di ampliamento del catalogo dei reati-presupposto del d. lgs. 231/2001⁶³. Anche a tal proposito la l. 117/2019 adotta in realtà un'impostazione assai cauta, giacché – pur reputando “doveroso”⁶⁴ includere nel sottosistema punitivo delle persone giuridiche le frodi in materia di IVA – riserva “alla discrezionalità del legislatore la futura valutazione circa l'opportunità di ricomprendere in blocco il comparto penale - tributario”⁶⁵ nella sfera di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Nelle more dell'esercizio della delega legislativa concernente il recepimento della direttiva PIF, a pochi giorni dal varo della l. 117/2019, il governo (espressione di una parzialmente mutata maggioranza politico-parlamentare) ha messo in campo la “discrezionalità” più sopra evocata tramite il c.d. *decreto fiscale* (d.l. 124/2019, conv. con modif. in l. 157/2019)⁶⁶.

Il ricorso alla decretazione d'urgenza in materia penal-tributaria – adoperando peraltro una tecnica non poco bizzarra dal punto di vista intertemporale⁶⁷ – testimonia la perdurante centralità del contrasto all'evasione fiscale nell'agenda politica italiana, con le venature ‘simboliche’ sovente connesse all'impiego dello *ius terribile* in ambito economico⁶⁸. Per quanto qui rileva, l'art. 39 d.l. 124/2019 – oltre ad ampliare la portata applicativa degli illeciti penal-tributari e inasprirne le pene in abbinamento a misure premiali, secondo il collaudato *carrot and stick approach*⁶⁹ – prevede l'innesto di numerose disposizioni incriminatrici *ex d. lgs. 74/2000* nel novero dei reati-presupposto di cui al d. lgs. 231/2001⁷⁰.

L'intervento riformatore appena richiamato sembra in effetti accogliere le reiterate sollecitazioni della giurisprudenza⁷¹ e di una parte della dottrina⁷² circa l'opportunità di responsabi-

⁶¹ Si v., in particolare l'art. 3, co. 1, lett. f), l. 117/2019, ove si fa riferimento alla “pena massima di almeno quattro anni di reclusione” come limite editale ‘generico’ per “i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli”. L'art. 316-ter c.p. è invece espressamente menzionato nella *Relazione illustrativa al d.d.l. di delegazione europea 2018 (A.C. 1201)*, cit., tra le disposizioni bisognose di “allineamento” all'art. 7 dir. PIF per quanto concerne le sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche.

⁶² Cfr. l'art. 3, co. 1, lett. c), l. 117/2019; nonché la *Relazione illustrativa al d.d.l. di delegazione europea 2018 (A.C. 1201)*, cit., 6, per l'indicazione delle previsioni penal-tributarie domestiche ritenute incompatibili con l'esigenza eurounitaria di criminalizzare il concorso di persone nel reato e il tentativo di frode.

⁶³ Art. 3, co. 1, lett. e), l. 117/2019.

⁶⁴ *Relazione illustrativa al d.d.l. di delegazione europea 2018 (A.C. 1201)*, cit., 6.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ Tra i primi commenti al ‘decreto fiscale’ (nella versione emendata dalla relativa legge di conversione) si vedano: FINOCCHIARO (2020); LARINNI (2020); DI VIZIO (2020). Cfr., altresì, *Relazione su novità normativa. La legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”: Profili penalistici*, Rel. 3/20 del 9 gennaio 2020, redatta dalla Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Servizio Penale, in www.cortedicassazione.it.

⁶⁷ L'art. 39, co. 3, d.l. 124/2019 prevedeva *ab origine* che le disposizioni penali ivi contenute sarebbero state efficaci solo al momento di entrata in vigore della relativa legge di conversione, rappresentando quindi – come è stato lucidamente notato – “una sorta di ‘bozza’ del disegno di legge di conversione, produttivo (...) solo di effetti politici: una sorta di manifestazione d'intenti, un *escamotage* che ha avuto l'effetto di assicurare un binario privilegiato all'approvazione parlamentare della riforma, ma che snatura il ruolo assegnato dalla Costituzione alla decretazione d'urgenza”: così FINOCCHIARO (2020); per ulteriori approfondimenti v. INGRASSIA (2020b).

⁶⁸ Sulla “legislazione simbolica” in ambito penalistico cfr. PALIERO (1992), pp. 890 s.; più di recente BONINI (2018). Con specifico riguardo al diritto penale dell'economia si vedano PEDRAZZI (1985), p. 307; DONINI (2008), p. 1556; ALESSANDRI (2010), pp. 113 s.

⁶⁹ INGRASSIA (2020a), pp. 307 ss.

⁷⁰ L'art. 25-*quinquiesdecies* d. lgs. 231/2001 richiama gli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 d.lgs. 74/2000. Significativo osservare che il testo originario dell'art. 39, cpv., d.l. 124/2019 limitava l'estensione della responsabilità amministrativa da reato degli enti al delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs. 74/2000), mentre le ulteriori fattispecie penal-tributarie ora menzionate dall'art. 25-*quinquiesdecies* d. lgs. 231/2001 sono state aggiunte in sede di conversione del ‘decreto fiscale’ in l. 157/2019.

⁷¹ Perentoria la presa di posizione delle Sezioni Unite della Cassazione circa gli “evidenti profili di irrazionalità [derivanti dal] mancato inserimento dei reati tributari fra quelli previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, [il che] rischia di vanificare le esigenze di tutela delle entrate tributarie”: così Cass. pen., sez. un., 5 marzo 2014 (ud. 30 gennaio 2014), n. 10561, pres. Santacroce, est. Davigo, ric. Gubert, in *Cass. pen.*, 2014, p. 2804.

Le ragioni di *Kriminalpolitik* appena menzionate sono ribadite a chiare lettere dalla Suprema Corte nella *Relazione su novità normativa*, cit., pp. 24 s., che evidenzia altresì l'opportunità di includere i reati tributari nella disciplina della responsabilità degli enti in base ai dettami della direttiva PIF.

⁷² A sostegno dell'ampliamento del catalogo dei reati-presupposto *ex d. lgs. 231/2001* per quanto concerne i delitti tributari v., con varietà di accenti, ALDROVANDI (2005), pp. 230 ss.; PERINI (2006), p. 88; più di recente ALAGNA (2012), pp. 397 ss. Favorevole alla responsabilizzazione

lizzare la *personne morale* rispetto a fatti dotati di rilievo penalistico agevolmente inquadrabili (quasi per antonomasia) nel paradigma oggettivo delineato dall'art. 5 d. lgs. 231/2001, anche allo scopo di porre fine a inaccettabili dinamiche di 'supplenza' politico-criminale delle Corti a fronte dell'inerzia legislativa⁷³, senza con ciò voler sminuire la plausibilità di molteplici riserve prospettate da coloro che avevano osteggiato l'inserimento dei reati tributari nel 'catalogo 231', criticando non tanto la responsabilità dell'ente da reato tributario in sé, quanto il 'doppio binario' in *subiecta materia*⁷⁴ (meccanismo censurabile nonostante il prolungato 'dialogo' tra le supreme magistrature nazionali ed europee abbia da ultimo condotto a ritenere esclusa – in linea di massima – la violazione del canone del *ne bis in idem*⁷⁵).

Pochi mesi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del 'decreto fiscale' è stato emanato il d. lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"⁷⁶. Quest'ultimo provvedimento, complice la già ricordata vaghezza della delega, compie scelte piuttosto dirimpenti in ottica *stricto sensu* penalistica e, di nuovo, con riguardo al sottosistema punitivo degli enti.

Sul piano definitorio il legislatore delegato ritiene superflua l'elencazione delle fattispecie di reato a tutela degli interessi finanziari UE⁷⁷ e si limita a introdurre una norma di (mero) aggiornamento terminologico delle vigenti disposizioni penali, per effetto della quale le parole "Comunità europee" devono intendersi sostituite da "Unione europea"⁷⁸. La clausola normativa in discorso è a ben vedere pleonastica, dal momento che l'art. 1 TUE (fonte di rango *super-primario*) già prevede un meccanismo automatico di sostituzione e successione dell'Unione rispetto alla pregressa Comunità europea.

In prospettiva schiettamente politico-criminale l'attuazione della direttiva PIF viene quin-

della *personne morale* per reati fiscali anche la Commissione di studio per la riforma del d. lgs. 231/2001 (c.d. *commissione Greco*, dal nome del magistrato che la presiedeva) insediata presso il Ministero della Giustizia nel 2007: in argomento v. IELO (2010), p. 23.

All'indomani del 'decreto fiscale' si esprimono a favore della responsabilizzazione degli enti per i reati tributari, tra gli altri, IELO (2020), pp. 13 ss.; DELL'OSO (2020), p. 330 (seppure con qualche perplessità sotto il profilo del *ne bis in idem*: v. *infra* nel testo e in nt. 74).

⁷³ In tempi recenti svariate prese di posizione della giurisprudenza – anche di legittimità – hanno avuto il malcelato (e talvolta dichiarato) intento, squisitamente politico-criminale, di ovviare alla lacuna legislativa in punto di mancata inclusione dei reati tributari nel catalogo dei reati-presupposto *ex d. lgs. 231/2001*. Emblematico, al riguardo, l'approccio favorevole a configurare il concorso formale di reati tra frode fiscale e truffa ai danni dello Stato (quest'ultima, come noto, ricompresa nel sotto-sistema punitivo degli enti): nonostante la richiamata soluzione abbia trovato seguito in alcune pronunce di natura cautelare, una importante decisione del Supremo Collegio nella sua più autorevole composizione ha radicalmente escluso l'applicabilità cumulativa delle previsioni incriminatrici in discorso, qualificando il fenomeno come concorso apparente di norme con prevalenza della *lex specialis* (gli illeciti penal-tributari) e conseguente impossibilità di sanzionare l'ente collettivo in dipendenza di tale fatto-reato: cfr. Cass. pen., sez. un., 19 gennaio 2011 (ud. 28 ottobre 2010), n. 1235, pres. Lupo, rel. Fiandanesi, ric. Giordano, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, pp. 1210 ss., con nota di DELLA RAGIONE (2011).

Le ricordate istanze di *Kriminalpolitik* hanno nondimeno trovato accoglimento da parte delle stesse Sezioni Unite qualche anno dopo, allorché con una controversa pronuncia è stata ammessa la confiscabilità del profitto da reato fiscale in capo alla persona giuridica (Cass. pen., sez. un., sent. 10561/2014, cit., c.d. *sentenza Gubert*). In argomento v. MUCCIARELLI e PALIERO (2015), pp. 246 ss.; nonché, più in generale, VENEZIANI (2017), pp. 1694 ss.

Analoghe scadenze ermeneutiche sono del resto riscontrabili negli orientamenti che tendono a impiegare come *passé-partout* della responsabilità degli enti la disposizione incriminatrice dell'associazione per delinquere (ricompresa nel 'catalogo-231' dal 2009), ovvero l'aggravante della c.d. transnazionalità (ai sensi della l. 146/2006 e ora dell'art. 61-*bis* c.p., cui pure consegue la responsabilità da reato della *personne morale*), con riferimento a delitti tributari. In simili contesti emerge peraltro un delicato problema di 'imputazione' del profitto ai fini della confisca: qualora si identificasse il *quantum* della misura ablativa con la sommatoria dei proventi dei delitti-scopo si determinerebbe inverosimilmente l'aggiramento del principio di tassatività dei reati-presupposto nel sottosistema punitivo degli enti. Per una conclusione nettamente sfavorevole al descritto esito cfr. Cass. pen., sez. VI, 24 gennaio 2014 (ud. 20 dicembre 2013), n. 3635, pres. Agrò, rel. De Amicis, ric. Riva Fi.R.E. s.p.a., in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, pp. 988 ss., con nota di PIERGALLINI C. (2014).

⁷⁴ CARACCIOLI (2007), p. 155; TRAVERSI (2008), p. 133; INGRASSIA e CAVALLINI (2016), pp. 109 ss.; nonché, da ultimo, SANTORIELLO (2017), pp. 82 ss.

Molteplici contributi apparsi all'indomani della riforma di fine 2019 sottolineano peraltro il vistoso 'disallineamento' tra gli interessi della persona fisica e dell'ente a proposito delle condotte riparatorie e dei conseguenti benefici in termini di non punibilità per i reati tributari, ritenuti insuscettibili di estensione alla *personne morale*: cfr. BARTOLI (2020), p. 222; INGRASSIA (2020a), pp. 314 s.; PIERGALLINI F. (2020), pp. 220 ss.

⁷⁵ Si vedano le pronunce e i contributi dottrinali richiamati in nt. 13, cui *adde* Corte cost., sent. 24 gennaio-2 marzo 2018, n. 43, pres. e red. Lattanzi, in *Dir. pen. cont.*, 3/2018, con nota di GALLUCCIO (2018); Corte cost., sent. 15 luglio-24 ottobre 2019, n. 222, pres. Lattanzi, red. Viganò, in *Giur. cost.*, 2019, pp. 2642 ss., con nota di SCOLETTA (2019).

⁷⁶ LAZZERI (2020); SANTORIELLO (2020); BALLINI (2020).

⁷⁷ Cfr. *Relazione illustrativa [allo Schema di] d. lgs. 75/2020*, in *Sist. pen.*, 16 luglio 2020, pp. 2 s., ove il Governo motiva la scelta *de qua* – derogatoria rispetto al criterio direttivo contenuto nell'art. 3, co. 1, lett. a), l. 117/2019 – sulla scorta di un duplice ordine di ragioni: da un lato le previgenti disposizioni, di per sé in larga misura conformi alla direttiva PIF, sono state novellate in minima parte, il che avrebbe reso ridondante una norma definitoria; dall'altro (e correlativamente), l'elencazione dei reati lesivi degli interessi finanziari UE riveste una funzione processuale (di delimitazione delle competenze EPP0: v. *supra* nel testo e in nt. 55), pertanto non può trovare spazio in un provvedimento concernente gli aspetti di diritto penale sostanziale.

⁷⁸ Art. 7 d. lgs. 75/2020, rubricato "Adeguamento normativo".

di articolata su un triplice livello: *i)* incrementi di pena per talune disposizioni incriminatrici anche *extra-codicem*; *ii)* interpolazioni della previgente normativa contenuta nel codice penale, nonché in materia penal-tributaria e di contrasto al contrabbando; *iii)* integrazione del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità delle persone giuridiche *ex d. lgs. 231/2001*.

Per quanto specificamente attiene alla repressione delle frodi in pregiudizio della UE è innalzato (a quattro anni di reclusione) il limite di pena delle fattispecie codicistiche punite meno severamente rispetto alla soglia di ‘minimo del massimo edittale’ indicata dalla direttiva PIF, nei casi di lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea qualora il relativo danno o profitto eccedano la soglia di centomila euro⁷⁹ e identica previsione è dettata a proposito dell’art. 2, co. 1, l. 898/1986 (*pendant* dell’art. 316-ter c.p. nel settore agricolo: v. *supra*, n. 2.1.)⁸⁰. Oltre al descritto ‘adeguamento’ delle cornici sanzionatorie, il legislatore delegato include l’Unione europea tra i soggetti passivi della truffa (comune) aggravata ai danni dello Stato o di organismi nazionali di carattere pubblicistico⁸¹ ed estende gran parte dello statuto penale della PA ai soggetti pubblici di Stati *extra-UE* “quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione”⁸².

Nell’ambito della legislazione complementare conviene dapprima dedicare un cenno ai reati di contrabbando, oggetto di limitati ritocchi nell’ottica di salvaguardia dello spazio doganale unico europeo. Sono invero rimodulate le aggravanti speciali ‘autonome’ degli illeciti penali contemplati al capo I del d.P.R. 43/1973, comminando – in aggiunta alla pena-base della multa – la reclusione fino a tre anni per il mancato pagamento di diritti di confine di ammon-tare compreso tra cinquantamila e centomila euro, mentre nell’ipotesi in cui il dovuto ecceda quest’ultima soglia la pena pecuniaria è cumulata alla pena detentiva da tre a cinque anni⁸³. Per altro verso, nel medesimo settore, il legislatore delegato riduce sensibilmente il perimetro della recente depenalizzazione *omnibus* degli illeciti puniti con la sola multa o ammenda (*ex art. 1 d. lgs. 8/2016*), ristabilendo il rilievo penalistico dei fatti di contrabbando qualora i diritti di confine dovuti siano superiori a diecimila euro⁸⁴.

Con riferimento al delicato comparto penal-tributario si registrano interventi assai circoscritti sulle fattispecie incriminatrici ai fini del recepimento della direttiva PIF, posto anzitutto il venir meno dell’esigenza di ritoccare al rialzo le cornici edittali applicabili all’evasione IVA (ove inferiori nel massimo a quattro anni di reclusione), in conseguenza dell’inasprimento generalizzato delle pene detentive ad opera del ‘decreto fiscale’ varato – come detto – subito dopo la legge di delegazione europea 2018⁸⁵.

Nonostante la legge-delega stabilisse, quale criterio direttivo specifico, l’abrogazione delle norme interne che escludono la rilevanza penale dei fatti lesivi degli interessi finanziari UE realizzati in forma tentata o plurisoggettiva (art. 3, co. 1, lett. c), l. 117/2019), l’esecutivo ritiene per contro inopportuna la modifica del regime di deroga (giusta art. 9 d. lgs. 74/2000) alla disciplina comune del concorso di persone nel reato in tema di emissione/utilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti, sul condivisibile rilievo che tale assetto – funzionale alla salvaguardia del *ne bis in idem*⁸⁶ (tematica non trascurata dalla stessa direttiva PIF⁸⁷) – esclude qualsivoglia vuoto di tutela⁸⁸. L’unica interpolazione nel principale *corpus* normativo penal-tributario riguarda l’art. 6, il cui nuovo comma 1-*bis*⁸⁹, derogando alla regola generale (comma 1) di inconfigurabilità del tentativo dei delitti dichiarativi *ex artt. 2, 3 e 4 d. lgs. 74/2000*, ne prevede la rilevanza penale in forma tentata fuori dai casi di integrazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. 74/2000) e limitatamente alla finalità di evadere IVA pari ad almeno dieci milioni di euro, anche quando gli atti a ciò diretti siano compiuti in altro Stato membro UE.

Ben più rilevanti gli innesti nel d. lgs. 231/2001, sulla base di un duplice schema: da un lato

⁷⁹ Art. 1 d. lgs. 75/2020, rubricato “*Modifiche al codice penale*”: le disposizioni incriminatrici interessate da interpolazione sono gli artt. 316, 316-ter e 319-quater, cpv., c.p.

⁸⁰ Art. 6 d. lgs. 75/2020.

⁸¹ Art. 640, cpv., n. 1), c.p. (come interpolato dall’art. 1, co. 1, lett. e), d. lgs. 75/2020).

⁸² Art. 322-bis, co. 1, n. 5-quinquies), c.p. (inserito dall’art. 1, co. 1, lett. d), d. lgs. 75/2020).

⁸³ Art. 3 d. lgs. 75/2020, rubricato “*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*”.

⁸⁴ Art. 4 d. lgs. 75/2020, rubricato “*Modifiche al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8*”.

⁸⁵ Cfr. *Relazione illustrativa al[lo Schema di] d. lgs. 75/2020*, cit., p. 6.

⁸⁶ In questi termini LANZI e ALDROVANDI (2017), pp. 85 ss.

⁸⁷ Si v. il *Considerando (28)* della direttiva PIF, che indica come meritevoli di salvaguardia una serie di garanzie sancite dalla CDFUE, ivi compreso il principio del *ne bis in idem*, menzionato altresì espressamente dal *Considerando (21)* in tema di reato transfrontaliero.

⁸⁸ In questi termini la *Relazione illustrativa al[lo Schema di] d. lgs. 75/2020*, cit., pp. 6 s.

⁸⁹ Introdotto dall’art. 2 d. lgs. 75/2020.

si amplia il catalogo dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente assimilando *tout court* gli interessi domestici e sovranazionali meritevoli di tutela (statuto penale della PA e contrabbando), nonché inserendo nel novero degli illeciti penali cui è ricollegata la responsabilità della persona giuridica l'art. 2 l. 898/1986⁹⁰; dall'altro, con specifico riguardo ai reati tributari *ex artt.* 4, 5 e 10-*quater* d. lgs. 74/2000, il legislatore delegato opera una inedita e criticabile differenziazione tra imposte sui redditi e IVA ricollegando il rimprovero della *personne morale* soltanto all'evasione di quest'ultimo tributo, a condizione che ecceda la soglia di dieci milioni di euro (*minimum standard* indicato dai nuovi obblighi eurounitari di criminalizzazione) e che la condotta illecita abbia carattere transfrontaliero⁹¹.

5.

Osservazioni conclusive.

Le esigenze del presente lavoro sconsigliano di procedere oltre nella disamina del recente ingorgo normativo prodotto dal doppio intervento riformatore più sopra illustrato; non resta pertanto che formulare qualche considerazione di sintesi sulla legislazione di recepimento della direttiva PIF.

Dal punto di vista della qualità normativa le misure adottate nell'esercizio della delega *ex art.* 3 l. 117/2019 lasciano a desiderare soprattutto in materia di reati tributari. Per quanto concerne in particolare la responsabilità delle persone fisiche, il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 6 d. lgs. 74/2000 ridimensiona non poco la plausibile scelta politico-criminale di costruire gli illeciti dichiarativi come fattispecie di danno, ripristinando in parte la punibilità delle condotte 'prodromiche' all'evasione fiscale che erano state espunte tramite la riforma del comparto intervenuta all'inizio del terzo millennio⁹².

Maggiormente problematico appare d'altronde l'intervento sul microcosmo sanzionatorio delle persone giuridiche. Per effetto della fuga in avanti realizzata attraverso il 'decreto fiscale', numerose disposizioni incriminatrici del d. lgs. 74/2000 sono ora ricomprese nel novero dei reati-presupposto senza limitazioni di sorta connesse a tipologia ed entità del tributo evaso. Le ultime modifiche al nuovo art. 25-*quinquiesdecies* d. lgs. 231/2001 arricchiscono invece il 'catalogo' degli illeciti penali collegati alla responsabilità della *personne morale* limitatamente alle evasioni IVA transfrontaliere e di elevato ammontare, determinando una disparità di trattamento assai difficile da giustificare alla stregua del canone *super*-primario di cui all'art. 3 Cost. e non certo imposta dalla lettera della delega (nonostante l'*intentio* del legislatore storico e il *minimum standard* indicato dalla direttiva PIF), a tacere della manifesta incoerenza strutturale prodotta nel sottosistema punitivo degli enti, ove la protezione degli interessi UE è di regola assimilata alla tutela dei beni giuridici esclusivamente statuali.

Non meno deludente l'epilogo a proposito dell'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: il legislatore delegato mantiene inalterata la struttura dell'illecito (al netto dell'innalzamento del massimo edittale per la fattispecie-base) senza intaccare l'"esile sussidiarietà" con la truffa aggravata *ex art.* 640-*bis* c.p., né considerare i connessi problemi teorico-pratici, addirittura rivalizzando l'art. 2 l. 898/1986 (tutt'altro che implicitamente abrogato: v. *supra*, n. 2.1.) con equiparazione sanzionatoria all'art. 316-*ter* c.p. e inserimento nel 'catalogo 231'.

Pur non immediatamente collegata alla protezione delle finanze eurounitarie, la recente normativa emergenziale emanata in Italia per fronteggiare le poderose ricadute economiche della pandemia da Covid-19 conferma – se mai ve ne fosse bisogno – il notevole *appeal* del modello dell'indebita percezione presso il legislatore domestico, all'evidenza inconsapevole delle difficoltà applicative della previsione incriminatrice *de qua* e verosimilmente desideroso di mostrare il 'volto feroce'⁹³ nella repressione delle frodi in pregiudizio dell'erario.

Lo strano caso dell'art. 316-*ter* c.p. è in definitiva destinato a rimanere irrisolto ancora a lungo, salvo un futuro intervento demolitorio ad opera della Consulta o – nell'ottica di salvaguardia degli interessi finanziari UE – della Corte di Lussemburgo, qualora interpellata da un giudice italiano con un rinvio pregiudiziale di tenore analogo a quello che ha innescato la *saga Taricco*.

⁹⁰ Art. 24, co. 2-*bis*, d. lgs. 231/2001 (inserito dall'art. 5, co. 1, lett. a), n. 3), d. lgs. 75/2020).

⁹¹ Art. 25-*quinquiesdecies*, co. 1-*bis*, d. lgs. 231/2001 (inserito dall'art. 5, co. 1, lett. c), d. lgs. 75/2020).

⁹² In argomento v., per tutti, FLORA (2001), pp. 697 ss.

⁹³ Sulla scarsa effettività del diritto penale in Italia nonostante le severe comminatorie edittali cfr., per tutti, DOLCINI (2006), pp. 1073 ss.

Nel commentare a caldo la controversa “*new entry*”⁹⁴ codicistica in tema di indebita percezione, un illustre studioso osservava che adeguare l’ordinamento interno alle molteplici esigenze che emergono in sede comunitaria (...) è impresa che richiede dosi massicce di lungimiranza politica, disponibilità, impegno”⁹⁵. Oggi come allora il legislatore nazionale sembra del tutto sprovvisto di tali qualità e (quando non rimane inerte) assomiglia piuttosto all’aprendista stregone incapace di dominare le forze da lui stesso maldestramente evocate.

Bibliografia

ALAGNA, Rocco (2012): “I reati tributari ed il regime della responsabilità da reato degli enti”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, pp. 397-428

ALDROVANDI, Paolo (2005): *I profili evolutivi dell’illecito tributario* (Padova, Cedam)

ALESSANDRI, Alberto (2010): *Diritto penale e attività economiche* (Bologna, Il Mulino)

ANGIOLINI, Giulia (2018): “Una questione ancora irrisolta: il *ne bis in idem* ‘europeo’ e l’Italia”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 2109-2137

BALLINI, Bianca (2020): “Le novità introdotte dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 in attuazione della c.d. Direttiva PIF”, *disCrimen*, 28 luglio 2020

BARTOLI, Roberto (2020): “Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza”, *Sistema penale*, 3, pp. 219-229

BASILE, Enrico (2015): “Verso la riforma della disciplina italiana del *market abuse*: la legge-delega per il recepimento della direttiva 57/2014/UE”, in *La legislazione penale*, 10 dicembre 2015

BASILE, Enrico (2017): “Brevi note sulla nuova direttiva PIF. Luci e ombre nel processo di integrazione UE in materia penale”, *Diritto penale contemporaneo*, 12, pp. 63-73

BASILE, Enrico (2019): “Il ‘doppio binario’ sanzionatorio degli abusi di mercato in Italia e la trasfigurazione del *ne bis in idem* europeo”, *Giurisprudenza commerciale*, I, pp. 129-141

BELLAGAMBA, Filippo (2011): “Specialità e sussidiarietà nei rapporti tra truffa aggravata ed indebita percezione di erogazioni pubbliche”, *Diritto penale e processo*, pp. 959-970

BERNARDI, Alessandro (2009): “All’indomani di Lisbona: note sul principio europeo di legalità penale”, *Quaderni costituzionali*, pp. 37-64

BONINI, Sergio (2018): *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico* (Napoli, Editoriale Scientifica)

CARACCIOLI, Ivo (2007): “Reati tributari e responsabilità degli enti”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti – Rivista 231*, 1, pp. 154-170

CUPELLI, Cristiano (2018): “La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto penale europeo ‘certo’”, *Diritto penale contemporaneo*, 4 giugno 2018

D’ALESSANDRO, Francesco (2014): *Regolatori del mercato, enforcement e sistema penale* (Torino, Giappichelli)

⁹⁴ ROMANO (2002), p. 269.

⁹⁵ ROMANO (2002), p. 273.

- DELL'Osso, Alain Maria (2020): "Corsi e ricorsi nel diritto penal-tributario: spunti (critici) sul c.d. decreto fiscale", *Diritto penale e processo*, pp. 318-331
- DELLA RAGIONE, Luca (2011): "I tormentati rapporti tra frode fiscale e truffa ai danni dello Stato al vaglio delle Sezioni unite", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1234-1255
- DIEMER-NICOLAUS, Emmy (1977): "Der Subventionsbetrug", in HAMM, Rainer e MATZKE, Walter (eds.): *Festschrift für Erich Schmidt-Leichner zum 65. Geburtstag* (München, C.H. Beck), pp. 31-67
- DI VIZIO, Fabio (2019): "La nuova disciplina penale in materia tributaria: la confisca allargata e la responsabilità degli enti", *Il quotidiano giuridico*, 31 dicembre 2019
- DOLCINI, Emilio (2006): "La pena in Italia, oggi, tra diritto scritto e prassi applicativa", in DOLCINI, Emilio e PALIERO, Carlo Enrico (eds.): *Studi in onore di Giorgio Marinucci* (Milano, Giuffrè), pp. 1073-1108
- DONINI, Massimo (2008): "'Danno' e 'offesa' nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell' 'offense' di Joel Feinberg", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1546-1593
- EBERLE, Lutz (1983): *Der Subventionsbetrug nach § 264 StGB. Ausgewählte Probleme einer verfehlten Reform* (Göttingen, Otto Schwarz & Co.)
- FANELLI, Andrea (2009): *La truffa*, 2^a ed. (Milano, Giuffrè)
- FINOCCHIARO, Stefano (2020): "In vigore la 'riforma fiscale': osservazioni a prima lettura della legge 157/2019 in materia di reati tributari, confisca allargata e responsabilità degli enti", *Sistema penale*, 7 gennaio 2020
- FLORA, Giovanni (2001): "Errore, tentativo, concorso di persone e di reati nella nuova disciplina dei reati tributari", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 697-714
- GAEDE, Karsten (2003): "Kraft und Schwäche der systemimmanenten Legitimationsfunktion der Rechtsgutstheorie am Beispiel des Subventionsbetruges", in HEFENDEHL, Roland, VON HIRSCH, Andrew, WOHLERS, Wolfgang (eds.): *Die Rechtsgutstheorie: Legitimationsbasis des Strafrechts oder dogmatisches Glasperlenspiel?* (Baden-Baden, Nomos), pp. 183-195
- GALLUCCIO, Alessandra (2018): "'Ne bis in idem' e reati tributari: la Consulta restituisce gli atti al giudice a quo perché tenga conto del mutamento giurisprudenziale intervenuto con la sentenza A. e B. c. Norvegia", *Diritto penale contemporaneo*, 3, pp. 234-238
- GATTA, Gian Luigi (2018): "Sulla riforma della prescrizione del reato, bloccata dopo il giudizio di primo grado", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 2345-2358
- GATTA, Gian Luigi (2020): "COVID-19: novità penalistiche nel 'decreto rilancio' (d.l. n. 34/2020). Sospensione dei termini per la querela, sanatoria per l'emersione del lavoro irregolare, nuova disciplina in materia di delitti di falso e di indebita percezione di erogazioni pubbliche", *Sistema penale*, 22 maggio 2020
- GIACONA, Ignazio (2012): "Il delitto d'indebita percezione di pubbliche erogazioni (art. 316-ter c.p.): effetti perversi di una fattispecie mal formulata", *Cassazione penale*, 2012, pp. 3402-3416
- GÖHLER, Erich e WILTS, Walter (1976): "Das Erste Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität", *Der Betrieb*, pp. 1609-1657

GRASSO, Giovanni (2011): “La ‘competenza penale’ dell’Unione europea nel quadro del Trattato di Lisbona”, in GRASSO, Giovanni, PICOTTI, Lorenzo, SICURELLA, Rosaria (eds.): *L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona* (Milano, Giuffrè), pp. 683-722

GRILLO, Stefano (2007): “Truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: intervengono le Sezioni unite”, *Diritto penale e processo*, pp. 897-911

HERLIN-KARNELL, Ester (2012): “White-Collar Crime and European Financial Crises: Getting Tough on EU Market Abuse”, *European Law Review*, 37, pp. 481-494

HEGER, Martin (2018): “Betrug und Untreue (§§ 263–266b)”, in KÜHL, Kristian e HEGGER, Martin (eds.): *Lackner/Kühl Strafgesetzbuch, Kommentar*, 29 Aufl. (München, C.H. Beck), pp. 1459-1593

HELLMANN, Uwe (2017), “§ 264 Subventionsbetrug” in KINDHÄUSER, Urs, NEUMANN, Ulfrid, PAEFFGEN, Hans-Ulrich (eds.): *Strafgesetzbuch, Kommentar*, 3, 5. Aufl. (Baden-Baden, Nomos), pp. 769-811

HERZOG, Felix (1991): *Gesellschaftliche Unsicherheit und strafrechtliche Daseinsvorsorge. Studien zur Vorverlegung des Strafrechtsschutzes in den Gefährdungsbereich* (Heidelberg, R. v. Decker)

IELO, Paolo (2010): “Commissione Greco: dall’usura alla frode verso una più ampia responsabilità degli enti”, *Guida al diritto*, 1, pp. 23-25

IELO, Paolo (2020): “Responsabilità degli enti e reati tributari”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti – Rivista 231*, 1, pp. 13-20

INGRASSIA, Alex (2020a): “Il bastone (di cartapesta) e la carota (avvelenata): iniezioni di irrazionalità nel sistema penale tributario”, *Diritto penale e processo*, pp. 307-317

INGRASSIA, Alex (2020b): “Incostituzionalità delle nuove fattispecie incriminatrici penali-tributarie?”, *Sistema penale*, 10 luglio 2020

INGRASSIA, Alex e CAVALLINI, Stefano (2016): “Brevi riflessioni sulla relazione tra il d.lgs. 231/2001 e i reati tributari: *poenae non sunt multiplicandae sine necessitate*”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti – Rivista 231*, 3, pp. 109-140

INSOLERA, Gaetano (2018): “La riforma giallo-verde del diritto penale: adesso tocca alla prescrizione”, *Diritto penale contemporaneo*, 9 novembre 2018

KRÜGER, Matthias (2000): *Entmaterialisierungstendenz beim Rechtsgutsbegriff* (Berlin, Duncker & Humblot)

LANZI, Alessio e ALDROVANDI, Paolo (2017): *Diritto penale tributario*, 2^a ed. (Milanofiori Assago, Wolters Kluwer)

LARINNI, Claudia (2020): “La recente riforma in materia tributaria (d.l. n. 124/2019), tra disciplina penale e responsabilità degli enti”, *DisCrimen*, 7 gennaio 2020

LAZZERI, Francesco (2020): “Pubblicato in G.U. il d.lgs. n. 75 del 2020, attuativo della direttiva PIF: modifiche al codice penale, punibilità del tentativo di alcuni reati tributari e ampliamento del catalogo dei reati presupposto *ex 231*”, *Sistema penale*, 16 luglio 2020

LEONCINI, Isabella (1999): “La truffa in assunzione ad un pubblico impiego”, *Cassazione penale*, pp. 2483-2494

LÜTTGER, Hans (1985): “Bemerkungen zu Methodik und Dogmatik des Strafschutzes für nichtdeutsche öffentliche Rechtsgüter“, in VOGLER, Theo (editor): *Festschrift für Hans-Heinrich Jescheck zum 70. Geburtstag*, 2. Halbbd. (Berlin, Duncker & Humblot), pp. 150-186

MANACORDA, Stefano (1995): “Profili politico-criminali della tutela delle finanze della Comunità europea”, *Cassazione penale*, pp. 230-247

MANACORDA, Stefano (2001): “Corruzione internazionale e tutela penale degli interessi comunitari”, *Diritto penale e processo*, pp. 410-428

MANACORDA, Stefano (2017): “Il P.M. europeo e le questioni aperte di diritto penale sostanziale”, *Diritto penale e processo*, pp. 660-669

MANES, Vittorio (2012): “Diritto penale e fonti sovranazionali”, in INSOLERA, Gaetano, MAZZACUVA, Nicola, PAVARINI, Massimo, ZANOTTI, Marco (eds.): *Introduzione al sistema penale*, I, 4^a ed. (Torino, Giappichelli), pp. 157-223

MANES, Vittorio (2018): “*Taricco*, finale di partita”, in AMALFITANO, Chiara (editor): *Primato del diritto dell’Unione europea e controlimiti alla prova della “saga Taricco”* (Milano, Giuffrè), pp. 407-419

MEZZETTI, Enrico (2010): “Frodi comunitarie”, *Digesto delle discipline penalistiche*, Agg. VI (Torino, Utet), pp. 327-348

MUCCIARELLI, Francesco (2015): “La nuova disciplina eurounitaria sul *market abuse*: tra obblighi di criminalizzazione e *ne bis in idem*”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 4, pp. 295-324

MUCCIARELLI, Francesco e PALIERO, Carlo Enrico (2015): “Le Sezioni Unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 4, pp. 246-258

PALIERO, Carlo Enrico (1992): “Consensus sociale e diritto penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 849-922

PEDRAZZI, Cesare (1985): “Interessi economici e tutela penale”, in STILE, Alfonso (editor): *Bene giuridico e riforma della parte speciale* (Napoli, Jovene), pp. 295-320

PELISSERO, Marco (2001): “Commento alla l. 29 settembre 2000, n. 300”, *La legislazione penale*, II, pp. 991-1069

PERINI, Andrea (2006): “Brevi considerazioni in merito alla responsabilità degli enti conseguente alla commissione di illeciti fiscali”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti – Rivista 231*, 2, pp. 88-104

PERRON, Walter (2019): “Betrug und Untreue (§§ 263–266b)“, in ESER, Albin (editor): *Schönke/Schröder Strafgesetzbuch, Kommentar*, 30. Aufl. (München, C.H. Beck), pp. 2578-2788

PICOTTI, Lorenzo (2006): “L’attuazione in Italia degli strumenti dell’Unione europea per la protezione penale degli interessi finanziari comunitari”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, pp. 615-673

PICOTTI, Lorenzo (2013): “Le basi giuridiche per l’introduzione di norme penali comuni relative ai reati oggetto della competenza della procura europea” in GRASSO, Giovanni, ILLUMINATI, Giulio, SICURELLA, Rosaria, ALLEGREZZA, Silvia (eds.): *Le sfide dell’attuazione di una Procura Europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni* (Milano, Giuffrè), pp. 66-108

PICOTTI, Lorenzo (2018): “La protezione penale degli interessi finanziari dell’Unione europea nell’era post-Lisbona: la Direttiva PIF nel contesto di una riforma ‘di sistema’”, in GRASSO, Giovanni, SICURELLA, Rosaria, BIANCO, Floriana, SCALIA, Valeria (eds.): *Tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione europea. Stato dell’arte e prospettive alla luce della creazione della Procura europea* (Pisa, Pisa University Press), pp. 17-50

PIERGALLINI, Carlo (2014): “Responsabilità dell’ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera nomofilattica”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 998-1011

PIERGALLINI, Francesca (2020): “La riforma dei reati tributari tra responsabilità della persona fisica e responsabilità dell’ente”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 217-235

PISA, Paolo e CALCAGNO, Elisabetta (2006): “Mendacio e truffa: un problema ancora irrisolto”, *Diritto penale e processo*, pp. 1376-1388

RANFT, Otfried (1986): “Täterschaft beim Subventionsbetrug i.S. des § 264 I Nr. 1 StGB-BGHSt 32, 203”, *Juristische Schulung*, pp. 445-450

RIVERDITI, Maurizio (2004): “Indebita percezione a danno dello Stato”, *Digesto delle discipline penalistiche*, Agg. II (Torino, Utet), pp. 409-425

ROMANO, Mario (2002): “Abusi di finanziamenti comunitari ed indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”, *Diritto penale e processo*, pp. 269-274

ROMANO, Mario (2019): *I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Art. 314-335-bis cod. pen., Commentario sistematico*, 4^a ed. (Milano, Giuffrè)

RUGGERI, Stefano (2018): “Indagini e azione penale nei procedimenti di competenza della nuova procura europea”, *Processo penale e giustizia*, pp. 602-620

SALCUNI, Giandomenico (2008): “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”, in CADOPPI, Alberto, CANESTRARI, Stefano, MANNA, Adelmo, PAPA, Michele (eds.): *Trattato di diritto penale*, pt. spec. II (Torino, Utet), pp. 109-136

SANNWALD, Detlef (1982): *Rechtsgut und Subventionsbegriff: § 264 StGB* (Berlin, Duncker & Humblot)

SANTORIELLO, Ciro (2017): “I reati tributari nella responsabilità da reato degli enti collettivi: ovvero dell’opportunità di configurare la responsabilità amministrativa delle società anche in caso di commissione di reati fiscali”, *Archivio penale*, 1, pp. 82-106

SANTORIELLO, Ciro (2020): “In G.U. il decreto di attuazione della Direttiva PIF: tutte le novità”, *Il quotidiano giuridico*, 16 luglio 2020

SCOLETTA, Marco (2014): “La sentenza n. 5/2014 della Corte costituzionale: una nuova importante restrizione delle ‘zone franche’ dal sindacato di legittimità nella materia penale”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 242-250

SCOLETTA, Marco (2019): “Legittimità in astratto e illegittimità in concreto del doppio binario punitivo in materia tributaria al cospetto del *ne bis in idem* europeo”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 2642-2648

SICURELLA, Rosaria (2018): “Introduzione. Così lontana, così vicina. La tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione europea dopo la saga *Taricco*”, in GRASSO, Giovanni, SICURELLA, Rosaria, BIANCO, Floriana, SCALIA, Valeria (eds.): *Tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione europea. Stato dell’arte e prospettive alla luce della creazione della Procura europea* (Pisa, Pisa University Press), pp. 5-16

SOTIS, Carlo (2007): *Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente* (Milano, Giuffrè)

SOTIS, Carlo (2010): “Il trattato di Lisbona e le competenze penali dell’Unione europea”, *Cassazione penale*, pp. 1146-1166

TRAVERSI, Alessandro (2008): “Responsabilità amministrativa delle società anche per reati tributari?”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti – Rivista* 231, 3, pp. 128-143

VENEGONI, Andrea (2018): “La definizione del reato di frode nella legislazione dell’Unione dalla convenzione PIF alla proposta di direttiva PIF”, in GRASSO, Giovanni, SICURELLA, Rosaria, BIANCO, Floriana, SCALIA, Valeria (eds.): *Tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione europea. Stato dell’arte e prospettive alla luce della creazione della Procura europea* (Pisa, Pisa University Press), pp. 51-74

VALENTINI, Vico (2005): “L’effetto boomerang dell’art. 316-ter fra principi costituzionali ed «obblighi» comunitari”, *Cassazione penale*, pp. 66-82

VALENTINI, Vico (2007): “Le Sezioni Unite consacrano la primazia dell’art. 316-ter c.p.: un epilogo consapevole?”, *Cassazione penale*, pp. 4526-4547

VENEZIANI, Paolo (2017): “La confisca obbligatoria nel settore penale tributario”, *Cassazione penale*, pp. 1694-1717

VIGANÒ, Francesco (2016): “La Grande Camera della Corte di Strasburgo su *ne bis in idem* e doppio binario sanzionatorio”, *Diritto penale contemporaneo*, 18 novembre 2016

WASSMANN, Hans-Jörg (1995): *Strafrechtliche Risiken bei Subventionen. Kommentar zu § 264 StGB mit Rechtsprechungsanhang* (Stuttgart-München-Hannover-Berlin-Weimar-Dresden, Boorberg)

WILSON, Sarah (2015): “The new Market Abuse Regulation and Directive on Criminal Sanctions for Market Abuse: European capital markets law and new global trends in financial crime enforcement”, *ERA Journal of the Academy of European Law*, 16, pp. 427-448

WITTIG, Petra (2017): *Wirtschaftsstrafrecht*, 4. Aufl. (München, C.H. Beck)

ZANNOTTI, Roberto (1993): *La truffa* (Milano, Giuffrè)

ZIRULIA, Stefano (2018): “La riforma della prescrizione del reato (‘Legge Orlando’)” (voce per *Il libro dell’anno del diritto Treccani 2018*), *Diritto penale contemporaneo*, 17 dicembre 2018



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>